

# Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)<sup>1</sup>

del 20 dicembre 1946 (Stato 19 ottobre 2004)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 34<sup>quater</sup> della Costituzione federale<sup>2,3</sup>  
visti i messaggi del Consiglio federale del 24 maggio, del 29 maggio e del  
24 settembre 1946<sup>4</sup>,

*decreta:*

## Parte prima: Assicurazione

### Capo primo:<sup>5</sup> Applicabilità della LPGA

#### Art. 1

<sup>1</sup> Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>6</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti disciplinata in questa prima parte, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

<sup>2</sup> Ad eccezione degli articoli 32 e 33 la LPGA non è applicabile alla concessione di sussidi per l'assistenza alle persone anziane (art. 101<sup>bis</sup>).<sup>7</sup>

#### CS 8 437

- <sup>1</sup> Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).
- <sup>2</sup> [CS **1** 3]. A questa disposizione corrispondono ora gli art. 111–113 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).
- <sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837 3852; FF **2001** 2851).
- <sup>4</sup> FF **1946** 349 661. Il messaggio del 24 set. 1946 non è pubblicato in italiano.
- <sup>5</sup> Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).
- <sup>6</sup> RS **830.1**
- <sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

## Capo primo a:<sup>8</sup> Persone assicurate

### Art. 1a<sup>9</sup> Assicurazione obbligatoria<sup>10</sup>

<sup>1</sup> Sono assicurati in conformità della presente legge:

- a.<sup>11</sup> le persone fisiche domiciliate in Svizzera;
- b. le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nella Svizzera;
- c.<sup>12</sup> I cittadini svizzeri che lavorano all'estero:
  1. al servizio della Confederazione;
  2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12;
  3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 1976<sup>13</sup> sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale.

<sup>1bis</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari dell'articolo 1 lettera c.<sup>14</sup>

<sup>2</sup> Non sono assicurati:

- a.<sup>15</sup> gli stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo il diritto internazionale;
- b. le persone che partecipano ad un'assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, se l'assoggettamento all'assicurazione giusta la presente legge costituisce per esse un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre;
- c. le persone per le quali le condizioni indicate nel capoverso 1 si verificano soltanto per un periodo di tempo relativamente breve.

<sup>3</sup> Possono continuare ad essere assicurati:

- a. le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;

<sup>8</sup> Originario Capo primo.

<sup>9</sup> Originario Art. 1.

<sup>10</sup> I titoli marginali diventano titoli centrali giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>13</sup> RS **974.0**

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

- b. fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all'estero.<sup>16</sup>

<sup>4</sup> Possono aderire all'assicurazione:

- a. le persone domiciliate in Svizzera non assicurate in virtù di una convenzione internazionale;
- b. le persone non assicurate in virtù di uno scambio di lettere con un'organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere;
- c. i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dei capoversi 1 lettera c, 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale, in quanto domiciliati all'estero.<sup>17</sup>

<sup>5</sup> Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l'assicurazione in virtù del capoverso 3 e per aderirvi in virtù del capoverso 4; fissa inoltre le modalità di recesso e di esclusione.<sup>18</sup>

#### **Art. 2**<sup>19</sup> Assicurazione facoltativa

<sup>1</sup> I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell'AELS e sono stati assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.<sup>20</sup>

<sup>2</sup> Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa.

<sup>3</sup> Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.

<sup>4</sup> I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,4 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 648<sup>21</sup> franchi all'anno.

<sup>5</sup> Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo da 648<sup>22</sup> a 8400 franchi all'anno, a seconda delle loro condizioni sociali.

<sup>16</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>17</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>18</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 685 700; FF **2001** 4435).

<sup>21</sup> Ora: 706 fr. (art. 2 cpv. 2 dell'O 05 del 24 set. 2004 – RS **831.108**).

<sup>22</sup> Ora: 706 fr. (art. 2 cpv. 2 dell'O 05 del 24 set. 2004 – RS **831.108**).

<sup>6</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni complete sull'assicurazione facoltativa, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.

## Capo secondo: Contributi<sup>23</sup>

### A. Contributi degli assicurati

#### I. Obbligo di pagare i contributi

##### Art. 3 Persone tenute al pagamento dei contributi

<sup>1</sup> Gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.<sup>24</sup>

<sup>2</sup> Non sono tenuti a pagare i contributi:

- a.<sup>25</sup> gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 17 anni;
- b. e c. ...<sup>26</sup>
- d.<sup>27</sup> i membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni, se non ricevono un salario in contanti;
- e. ...<sup>28</sup>

<sup>3</sup> Si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo:

- a. i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un'attività lucrativa;
- b. gli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge, se non riscuotono alcun salario in contanti.<sup>29</sup>

<sup>23</sup> Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» dal n. II cpv. 1 della LF del 19 giu. 1959, a contare dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872 875; FF 1958 975).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275).

<sup>26</sup> Abrogate dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

<sup>28</sup> Abrogata dal n. I della LF del 30 set. 1953 (RU 1954 102; FF 1953 449).

<sup>29</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

## II. Contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa

### Art. 4<sup>30</sup> Calcolo dei contributi

<sup>1</sup> I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può escludere da questo calcolo:

- a. i redditi provenienti da un'attività lucrativa esercitata all'estero;
- b.<sup>31</sup> i redditi provenienti da un'attività lucrativa ottenuti dalle donne dopo i 64 anni e dagli uomini dopo i 65 anni, fino a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoverso 5.

### Art. 5 Contributi sul reddito di un'attività dipendente

#### 1. Regola

<sup>1</sup> Dal reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito «salario determinante», è prelevato un contributo del 4,2 per cento.<sup>32</sup>

<sup>2</sup> Il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per un tempo determinato od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincarò e altre indennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della retribuzione del lavoro.

<sup>3</sup> Per i familiari che lavorano nell'azienda di famiglia, è considerato salario determinante soltanto quello versato in contanti:

- a. fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 20 anni; come pure
- b. dopo l'ultimo giorno del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni.<sup>33</sup>

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può escludere dal salario determinante le prestazioni di carattere sociale, nonché le elargizioni fatte da un datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti in occasione di avvenimenti particolari.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni secondo le quali le remunerazioni di poco conto, per attività accessorie, non sono incluse, di comune accordo tra datori di lavoro e lavoratori, nel salario determinante. Possono parimenti essere escluse dal salario determinante le borse di studio e prestazioni simili.<sup>34</sup>

**Art. 6<sup>35</sup>**            2. Quando i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi

<sup>1</sup> I contributi degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi sono fissati al 7,8 per cento del salario determinante. Per il calcolo del contributo questo è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il salario determinante è inferiore a 48 300 franchi<sup>36</sup> l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.<sup>37</sup>

<sup>2</sup> I contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è soggetto a contribuzione possono essere percepiti, d'intesa con lo stesso, secondo il metodo previsto dall'articolo 14 capoverso 1. In simili casi, il tasso del contributo è del 4,2 per cento del salario determinante, tanto per il datore di lavoro quanto per l'assicurato.<sup>38</sup>

**Art. 7**                3. Salari complessivi

Per il calcolo dei contributi degli appartenenti a un gruppo professionale il cui salario, di regola, non può essere accertato o può esserlo soltanto con grande difficoltà, il Consiglio federale può, consultati i Cantoni e le associazioni professionali, fissare dei salari complessivi e dichiarare obbligatoria la loro applicazione a tutto il gruppo o a determinati membri di esso.

**Art. 8<sup>39</sup>**            Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente  
1. Regola

<sup>1</sup> Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 48 300 franchi<sup>40</sup>,

<sup>34</sup> Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

<sup>36</sup> Ora: 51 600 fr. (art. 1 lett. a dell'O 05 del 24 set. 2004 – RS 831.108).

<sup>37</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

<sup>38</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

<sup>40</sup> Ora: 51 600 fr. (art. 1 lett. a dell'O 05 del 24 set. 2004 – RS 831.108).

ma di almeno 7800 franchi<sup>41</sup> l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.<sup>42</sup>

<sup>2</sup> Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 7700<sup>43</sup> franchi, deve essere pagato un contributo minimo di 324 franchi<sup>44</sup> l'anno.<sup>45</sup> Il Consiglio federale può disporre che i contributi dovuti su redditi di poco conto provenienti da un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio siano prelevati soltanto a richiesta dell'assicurato.

## Art. 9 2. Nozione e determinazione

<sup>1</sup> Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri.

<sup>2</sup> Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

- a. le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
- b. gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
- c. le perdite commerciali subite e allibrate;
- d.<sup>46</sup> le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge federale del 19 giugno 1959<sup>47</sup> su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) e dalla legge federale del 25 settembre 1952<sup>48</sup> sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile;
- e.<sup>49</sup> i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
- f.<sup>50</sup> l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

<sup>41</sup> Ora: 8 500 fr. (art. 1 lett. b dell'O 05 del 24 set. 2004 – RS **831.108**).

<sup>42</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>43</sup> Ora: 8 400 fr. (art. 2 cpv. 1 dell'O 05 del 24 set. 2004 – RS **831.108**).

<sup>44</sup> Ora: 353 fr. (art. 2 cpv. 2 dell'O 05 del 24 set. 2004 – RS **831.108**).

<sup>45</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>47</sup> RS **831.20**

<sup>48</sup> RS **834.1**

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>50</sup> Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

Il Consiglio federale può accordare, all'occorrenza, altre deduzioni dal reddito lordo proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

<sup>3</sup> Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente e il capitale proprio impegnato nell'azienda sono accertati dalle autorità fiscali cantonali e comunicati alle casse di compensazione.<sup>51</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>52</sup>

#### Art. 9<sup>bis</sup><sup>53</sup> Adeguamento della tavola scalare dei contributi

Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33<sup>ter</sup> i limiti della tavola scalare dei contributi, fissati negli articoli 6 e 8, e il contributo minimo di cui agli articoli 2 e 8.

### III. Contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa

#### Art. 10<sup>54</sup>

<sup>1</sup> Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 324<sup>55</sup> a 8400 franchi l'anno. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a 324 franchi<sup>56</sup>, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.<sup>57</sup> Per gli assicurati la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a pieno tempo il Consiglio federale può aumentare questo importo in funzione delle loro condizioni sociali. L'articolo 9<sup>bis</sup> è applicabile.

<sup>2</sup> Gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo. Il Consiglio federale può prescrivere il contributo minimo per altre persone che non esercitano un'attività lucrativa e alle quali il pagamento di contributi più alti non potrebbe essere ragionevolmente richiesto.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulla cerchia delle persone non considerate esercitanti un'attività lucrativa e sul calcolo dei contributi. Esso può prevedere che, a richiesta degli assicurati, i contributi pagati sul reddito di

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

<sup>52</sup> Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

<sup>53</sup> Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS) (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

<sup>55</sup> Ora: 353 fr. (art. 2 cpv. 2 dell'O 05 del 24 set. 2004 – RS 831.108).

<sup>56</sup> Ora: 353 fr. (art. 2 cpv. 2 dell'O 05 del 24 set. 2004 – RS 831.108).

<sup>57</sup> Nuovo testo del per. 1 e 2 giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

un'attività lucrativa siano imputati sui contributi da questi dovuti a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può obbligare gli istituti scolastici a segnalare alla cassa di compensazione competente gli studenti potenzialmente obbligati a versare contributi a titolo di persone non esercitanti un'attività lucrativa. Se vi acconsente, la scuola può essere incaricata di prelevare i contributi.<sup>58</sup>

#### **IV. Riduzione e condono dei contributi**

##### **Art. 11<sup>59</sup>**

<sup>1</sup> I contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 o 10 capoverso 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo.

<sup>2</sup> Il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo.

#### **B. Contributi dei datori di lavoro**

##### **Art. 12** Datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi

<sup>1</sup> È considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'articolo 5 capoverso 2.

<sup>2</sup> Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica, impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato.<sup>60</sup>

<sup>3</sup> È riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti.

<sup>58</sup> Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

**Art. 13<sup>61</sup>** Ammontare del contributo dei datori di lavoro

Il contributo dei datori di lavoro è fissato al 4,2 per cento della somma dei salari determinanti, pagati a persone tenute al versamento dei contributi.

**C. Riscossione dei contributi****Art. 14** Termini e procedura di riscossione

<sup>1</sup> I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga, e devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro insieme al suo contributo.

<sup>2</sup> I contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di contribuzione.<sup>62</sup>

<sup>3</sup> Di regola i contributi che devono essere versati dai datori di lavoro sono richiesti con procedura semplificata secondo l'articolo 51 LPGA<sup>63</sup>. Questo vale anche per contributi di notevole entità, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA.<sup>64</sup>

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni su:

- a. i termini di pagamento dei contributi;
- b. la procedura di diffida e di tassazione d'ufficio;
- c.<sup>65</sup> il pagamento di contributi arretrati;
- d.<sup>66</sup> il condono del pagamento di contributi arretrati, anche in deroga all'articolo 24 LPGA.
- e. ...<sup>67 68</sup>

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1954 102; FF 1953 449).

<sup>63</sup> RS 830.1

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>66</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>67</sup> Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).

<sup>68</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

**Art. 15** Esecuzione per crediti di contributi dovuti

<sup>1</sup> I contributi che non sono stati pagati, nonostante diffida, devono essere incassati senza ritardo in via di esecuzione, a meno che essi non possano essere compensati con rendite scadute.

<sup>2</sup> Di regola l'esecuzione per i contributi si prosegue in via di pignoramento anche contro un debitore soggetto alla procedura di fallimento (art. 43 LEF<sup>69</sup>).

**Art. 16<sup>70</sup>** Prescrizione

<sup>1</sup> I contributi il cui importo non è stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere ne pretesi ne pagati. In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG<sup>71</sup>, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di recupero d'imposta.<sup>72 73</sup> Se il diritto di esigere il pagamento di contributi arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

<sup>2</sup> Il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al capoverso 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato.<sup>74 75</sup> Durante la procedura d'inventario chiesta dagli eredi (art. 580 e segg. CC<sup>76</sup>) o la moratoria concordataria, il corso del termine rimane sospeso. Se allo spirare del termine è in corso una procedura di esecuzione o di fallimento, il termine spira alla chiusura di tale procedura. L'articolo 149 capoverso 5 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento<sup>77</sup> non è applicabile. Il credito per contributi non estinto alla nascita del diritto alla rendita può in ogni caso essere ancora compensato conformemente all'articolo 20 capoverso 3<sup>78</sup>.

<sup>3</sup> Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento e in ogni caso in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo il pagamento indebito. Se sono stati pagati dei contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sul

<sup>69</sup> RS **281.1**

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 102; FF **1953** 449).

<sup>71</sup> RS **830.1**

<sup>72</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>73</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

<sup>74</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>75</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

<sup>76</sup> RS **210**

<sup>77</sup> RS **281.1**. Ora l'art. 149a cpv. 1.

<sup>78</sup> All'art. 20 cpv. 3, nel testo del 30 set. 1953 (RU **1954** 102), corrisponde ora l'art. 20 cpv. 2, nel testo del 7 ott. 1994.

reddito netto delle persone giuridiche, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, il diritto alla restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la tassazione relativa all'imposta predetta è passata in giudicato.<sup>79 80</sup>

## Art. 17<sup>81</sup>

### Capo terzo: Rendite

#### A. Diritto alla rendita

##### I. In generale

#### Art. 18<sup>82</sup> Aveni diritto

<sup>1</sup> Hanno diritto alle rendite di vecchiaia e superstiti, conformemente alle disposizioni che seguono, i cittadini svizzeri, gli stranieri e gli apolidi. ...<sup>83</sup>

<sup>2</sup> Gli stranieri come pure i loro superstiti che non possiedono la cittadinanza svizzera hanno diritto alla rendita solo fintanto che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale (art. 13 LPGA<sup>84</sup>) in Svizzera.<sup>85</sup> Ogni persona per cui venga erogata una rendita deve adempiere personalmente tale esigenza. Sono salve le disposizioni speciali di diritto federale relative allo statuto dei rifugiati e degli apolidi e le convenzioni internazionali contrarie, in particolare quelle concluse con Stati la cui legislazione accorda ai cittadini svizzeri e ai loro superstiti vantaggi pressappoco equivalenti a quelli della presente legge.<sup>86</sup>

<sup>3</sup> In caso di domicilio all'estero, i contributi pagati in conformità agli articoli 5, 6, 8, 10 o 13 da stranieri, originari di Stati con i quali non è stata conclusa una convenzione internazionale, possono essere rimborsati agli stessi o ai loro superstiti. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e in particolare l'entità del rimborso.<sup>87</sup>

<sup>79</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>80</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

<sup>81</sup> Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>83</sup> Per. abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>84</sup> RS **830.1**

<sup>85</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>86</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

<sup>87</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

**Art. 19**<sup>88</sup>**Art. 20**<sup>89</sup> Esecuzione forzata e compensazione delle rendite<sup>90</sup>

<sup>1</sup> Il diritto alla rendita non è soggetto a esecuzione forzata.<sup>91</sup>

<sup>2</sup> Possono essere compensati con prestazioni scadute:

- a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI<sup>92</sup>, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura;
- b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie.<sup>93</sup>

**II. Diritto alla rendita di vecchiaia****Art. 21**<sup>94</sup> Rendita semplice<sup>95</sup>

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:

- a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;
- b. le donne che hanno compiuto i 64 anni.

<sup>2</sup> Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.

<sup>88</sup> Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU **1964** 277; FF **1963** 1209).

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU **1964** 277; FF **1963** 1209).

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>91</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>92</sup> RS **831.20**

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>94</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>95</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU **1974** 1051].

**Art. 22<sup>96</sup>****Art. 22<sup>bis 97</sup>** Rendita completiva

<sup>1</sup> Gli uomini e le donne che hanno beneficiato di una rendita completiva dell'assicurazione per l'invalidità fino al sorgere del diritto alla rendita di vecchiaia, continuano a ricevere la rendita completiva fino al momento in cui il coniuge acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia o di invalidità. La persona divorziata è parificata alla persona coniugata, se provvede in maniera preponderante ai figli che le sono assegnati e non può pretendere per sé una rendita d'invalidità o di vecchiaia.<sup>98</sup>

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 20 LPGA<sup>99</sup>, la rendita completiva va versata al coniuge che non ha diritto alla rendita:

- a. su sua richiesta, se il coniuge avente diritto a una rendita non provvede al sostentamento della famiglia;
- b. su sua richiesta, se i coniugi vivono separati;
- c. d'ufficio, se i coniugi sono divorziati.<sup>100</sup>

<sup>3</sup> Sono salve disposizioni diverse pronunciate dal giudice civile nei casi di cui al capoverso 2.<sup>101</sup>

**Art. 22<sup>ter 102</sup>** Rendita per i figli

<sup>1</sup> Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell'assicurazione per l'invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.

<sup>2</sup> La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull'impiego appropriato (art. 20 LPGA<sup>103</sup>) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versa-

<sup>96</sup> Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

<sup>97</sup> Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU **1964** 277; FF **1963** 1209). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>98</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

<sup>99</sup> RS **830.1**

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>101</sup> Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>102</sup> Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>103</sup> RS **830.1**

mento per casi speciali, in deroga all'articolo 20 LPGa, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.<sup>104</sup>

### III.<sup>105</sup> Diritto alla rendita vedovile

#### Art. 23<sup>106</sup> Rendita vedovile

<sup>1</sup> Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli.

<sup>2</sup> Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:

- a. i figli del coniuge deceduto che, alla sua morte, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo, in qualità di figli elettivi a lei o a lui affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3;
- b. gli affiliati, giusta l'articolo 25 capoverso 3, che, alla morte del coniuge, vivevano in economia domestica comune con la vedova o il vedovo e sono da lei o da lui adottati.

<sup>3</sup> Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l'adozione.

<sup>4</sup> Il diritto si estingue:

- a. con il passaggio a nuove nozze;
- b. con la morte della vedova o del vedovo.

<sup>5</sup> Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

#### Art. 24<sup>107</sup> Disposizioni particolari

<sup>1</sup> Le vedove hanno inoltre diritto a una rendita per vedove se, al momento della morte del coniuge, non hanno figli o affiliati ai sensi dell'articolo 23, ma hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Se una vedova si è sposata più volte, si tiene conto, ai fini del computo, della durata complessiva dei diversi matrimoni.

<sup>2</sup> Oltre alle cause di estinzione di cui all'articolo 23 capoverso 4, il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimo figlio compie i 18 anni.

<sup>104</sup> Nuovo testo del sec. e terzo per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

<sup>106</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

<sup>107</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

**Art. 24a<sup>108</sup>** Coniugi divorziati

<sup>1</sup> Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:

- a. ha uno o più figli e il matrimonio è durato almeno dieci anni;
- b. il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni;
- c. il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni.

<sup>2</sup> Se il coniuge divorziato non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il diritto a una rendita vedovile sussiste soltanto e fintantoché ha figli di meno di 18 anni.

**Art. 24b** Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d'invalità

Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI<sup>109</sup>, è versata soltanto la rendita più elevata.

**IV. Diritto alla rendita per orfani****Art. 25<sup>110</sup>** Rendita per orfani

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.

<sup>2</sup> I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.

<sup>4</sup> Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l'orfano compie i 18 anni o muore.

<sup>5</sup> Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.

<sup>108</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

<sup>109</sup> RS **831.20**

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

**Art. 26 a 28**<sup>111</sup>**Art. 28**<sup>bis 112</sup> Concorso con altre rendite

Se un orfano soddisfa contemporaneamente le condizioni di una rendita per orfani e una rendita vedovile o una rendita secondo la LAI<sup>113</sup>, è versata soltanto la rendita più elevata. Se entrambi i genitori sono deceduti, il confronto avviene in base alla somma delle due rendite per orfani.

**B. Rendite ordinarie****Art. 29** Beneficiari: rendite complete e rendite parziali

<sup>1</sup> Possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti.<sup>114</sup>

<sup>2</sup> Le rendite ordinarie sono assegnate in forma di:

- a. rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
- b. rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.<sup>115</sup>

**I. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie****Art. 29**<sup>bis 116</sup> Disposizioni generali per il calcolo della rendita

<sup>1</sup> Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).

<sup>111</sup> Abrogati dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

<sup>112</sup> Introdotto dall'art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (RS **831.20**). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>113</sup> RS **831.20**

<sup>114</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>116</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina il computo dei mesi di contribuzione trascorsi durante l'anno di inizio del diritto alla rendita, dei periodi di contributo precedenti il 1° gennaio dell'anno che segue quello in cui ha compiuto i 20 anni e degli anni concessi in più.<sup>117</sup>

**Art. 29<sup>ter</sup>**<sup>118</sup> Periodo di contributo completo

<sup>1</sup> Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età.

<sup>2</sup> Sono considerati anni di contribuzione i periodi:

- a. durante i quali una persona ha pagato i contributi;
- b. durante i quali il suo coniuge, giusta l'articolo 3 capoverso 3, ha versato almeno il doppio del contributo minimo;
- c. durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza.

**Art. 29<sup>quater</sup>**<sup>119</sup> Reddito annuo medio

1. Principio

La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:

- a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;
- b. degli accrediti per compiti educativi;
- c. degli accrediti per compiti assistenziali.

**Art. 29<sup>quinqüies</sup>**<sup>120</sup> 2. Redditi risultanti da un'attività lucrativa.

Contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa

<sup>1</sup> Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi.

<sup>2</sup> I contributi delle persone che non esercitano un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto nell'articolo 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa.

<sup>3</sup> I redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. La ripartizione è effettuata se:

<sup>117</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

<sup>118</sup> Originario art. 29<sup>bis</sup>. Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU 1957 275). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

<sup>119</sup> Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

<sup>120</sup> Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

- a. entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita;
- b. una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia;
- c. il matrimonio è sciolto mediante divorzio.<sup>121</sup>

<sup>4</sup> Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

- a. tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita; e
- b. in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti, fatto salvo l'articolo 29<sup>bis</sup> capoverso 2.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura. Esso determina in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.

#### **Art. 29<sup>sexies</sup> 122 3. Accrediti per compiti educativi**

<sup>1</sup> Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due accrediti cumulativi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'assegnazione dell'accredito per compiti educativi, nei casi in cui:<sup>123</sup>

- a. uno o entrambi i genitori abbiano in custodia fanciulli senza però esercitare l'autorità parentale;
- b. soltanto uno dei genitori sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti;
- c. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti educativi non siano adempite per l'intero anno civile;
- d.<sup>124</sup> genitori divorziati o non coniugati esercitano in comune l'autorità parentale.

<sup>2</sup> L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita.

<sup>3</sup> L'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno

<sup>121</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

<sup>122</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

<sup>123</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 II).

<sup>124</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 II).

che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

**Art. 29<sup>septies 125</sup>** 4. Accrediti per compiti assistenziali

<sup>1</sup> Gli assicurati che si occupano di parenti di linea ascendente o discendente nonché di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno dell'AVS o dell'AI per grandi invalidi, con un'invalidità almeno di grado medio, e che vivono in comunione domestica con essi, hanno diritto ad un accredito per compiti assistenziali. Essi devono far valere tale diritto ogni anno per scritto. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri.

<sup>2</sup> Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all'accredito per compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può definire più precisamente la condizione di vita in comunione domestica. Esso disciplina la procedura nonché l'assegnazione dell'accredito per compiti assistenziali nei casi in cui:

- a. più persone adempiano le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali;
- b. soltanto uno dei coniugi sia assicurato presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti;
- c. le condizioni per l'assegnazione di un accredito per compiti assistenziali non siano adempite per l'intero anno civile.

<sup>4</sup> L'accredito per compiti assistenziali corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima secondo l'articolo 34 al momento dell'inizio del diritto alla rendita. Esso viene registrato nel conto individuale.

<sup>5</sup> Qualora il diritto all'accredito per compiti assistenziali non venga fatto valere entro cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale ci si è occupati di una persona, l'accredito per l'anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale.

<sup>6</sup> L'accredito per compiti assistenziali durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi. Tuttavia, la ripartizione interessa unicamente gli accrediti acquisiti durante il periodo tra il 1° gennaio dell'anno che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato per il coniuge che ha per primo diritto alla rendita.

**Art. 30<sup>126</sup>** 5. Determinazione del reddito annuo medio

<sup>1</sup> La somma dei redditi dell'attività lucrativa è rivalutata in funzione dell'indice delle rendite previsto nell'articolo 33<sup>ter</sup>. Il Consiglio federale determina annualmente i fattori di rivalutazione.

<sup>125</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>126</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>2</sup> La somma dei redditi rivalutati derivanti da un'attività lucrativa e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali sono divisi per il numero di anni di contribuzione.

**Art. 30<sup>bis</sup>**<sup>127</sup> Tavole e disposizioni particolari

Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale allestisce tavole il cui uso è obbligatorio. A tale scopo può arrotondare per eccesso o per difetto il reddito determinante e le rendite.<sup>128</sup> Esso può emanare disposizioni sul computo delle frazioni di anni di contribuzione e dei corrispondenti redditi e prevedere che gli anni di contribuzione e i redditi di un'attività lucrativa nel periodo di tempo per il quale fu erogata una rendita d'invalidità non siano computati.<sup>129</sup>

**Art. 30<sup>ter</sup>**<sup>130</sup> Conti individuali

<sup>1</sup> Per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi, è tenuto un conto individuale, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. Il Consiglio federale precisa i particolari.

<sup>2</sup> I redditi di un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.<sup>131</sup>

**Art. 31**<sup>132 133</sup> Determinazione di una nuova rendita

Se deve essere fissata una nuova rendita di vecchiaia in seguito all'insorgere del diritto alla rendita del coniuge o allo scioglimento del matrimonio, le regole di calcolo applicabili al primo caso di rendita sono determinanti. La nuova rendita calcolata in base a queste disposizioni dev'essere aggiornata.

<sup>127</sup> Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>128</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>129</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>130</sup> Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

<sup>131</sup> Introdotto dal n. 13 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1995** 1227 1307; FF **1991** III 1).

<sup>132</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>133</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

**Art. 32**<sup>134</sup>**Art. 33**<sup>135 136</sup> Rendita per superstiti

<sup>1</sup> La rendita vedovile e per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio della persona deceduta, che è composto dal reddito non ripartito e dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali. Rimane salvo il capoverso 2.

<sup>2</sup> Se muoiono entrambi i genitori, ogni rendita per orfani è calcolata in base alla durata di contribuzione e al reddito annuo medio, determinato secondo i principi generali (art. 29<sup>quater</sup> segg.), di ciascuno dei genitori.

<sup>3</sup> Se la persona assicurata muore prima di aver compiuto i 45 anni, al suo reddito medio dell'attività lucrativa<sup>137</sup> per il calcolo della rendita per superstiti viene aggiunto un supplemento percentuale. Il Consiglio federale stabilisce i tassi corrispondenti in base all'età dell'assicurato al momento del decesso.

**Art. 33<sup>bis</sup>**<sup>138</sup> Commutazione di una rendita d'invalidità<sup>139</sup>

<sup>1</sup> Le rendite di vecchiaia o per superstiti che sostituiscono una rendita in conformità della LAI<sup>140</sup> sono calcolate fondandosi sugli stessi elementi che per la rendita di invalidità, se deriva un vantaggio all'avente diritto.

<sup>1<sup>bis</sup></sup> Il calcolo della rendita dei coniugi dev'essere adeguato giusta il capoverso 1 se le condizioni della ripartizione e dell'attribuzione reciproca del reddito sono soddisfatte.<sup>141</sup>

<sup>2</sup> Se la rendita d'invalidità è stata calcolata in conformità dell'articolo 37 capoverso 2 della LAI, le prescrizioni di questo articolo si applicano per analogia alla rendita di vecchiaia o alla rendita per i superstiti, il cui calcolo si fonda sugli stessi elementi che per la rendita d'invalidità.<sup>142</sup>

<sup>3</sup> Se le rendite ordinarie di vecchiaia o per i superstiti sostituiscono rendite straordinarie d'invalidità calcolate in conformità degli articoli 39 capoverso 2 e 40 capoverso 3 LAI, dette rendite ordinarie importano, se la durata di contribuzione è intera,

<sup>134</sup> Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

<sup>135</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>136</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

<sup>137</sup> Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU **1974** 1051].

<sup>138</sup> Introdotto dall'art. 82 della LF del 19 giu. 1959 su l'assicurazione per l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1960 (RS **831.20**).

<sup>139</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>140</sup> RS **831.20**

<sup>141</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>142</sup> Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

almeno il 133  $\frac{1}{3}$  per cento dell'ammontare minimo della corrispondente rendita completa.<sup>143</sup>

<sup>4</sup> Per il calcolo della rendita di vecchiaia di una persona il cui coniuge beneficia o ha beneficiato di una rendita d'invalidità, il reddito annuo medio determinante al momento dell'insorgere della rendita d'invalidità è considerato come reddito giusta l'articolo 29<sup>quinquies</sup> per la durata di riscossione della rendita. Se il grado d'invalidità è inferiore al 60 per cento, è presa in considerazione soltanto una frazione corrispondente del reddito medio annuo.<sup>144</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli e la procedura.<sup>145</sup>

**Art. 33<sup>ter</sup>**<sup>146</sup> Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari

<sup>1</sup> Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite.

<sup>2</sup> L'indice delle rendite corrisponde alla media aritmetica dell'indice dei salari, determinato dal Segretariato di Stato d'economia<sup>147</sup>, e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale propone, secondo la situazione finanziaria dell'assicurazione, di modificare il rapporto fra i due valori degli indici menzionati nel capoverso 2.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qualora l'indice nazionale dei prezzi al consumo abbia subito, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento.<sup>148</sup>

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni complete, arrotondare per eccesso o per difetto l'indice delle rendite e disciplinare la procedura per l'adeguamento delle rendite.

<sup>143</sup> Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>144</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4<sup>a</sup> revisione dell'AD), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837 3852; FF **2001** 2851).

<sup>145</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>146</sup> Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>147</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>148</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1991 (RU **1992** 1286 1287; FF **1991** I 181).

## II. Rendite complete<sup>149</sup>

### Art. 34<sup>150</sup> Calcolo e importo della rendita completa

#### 1. Rendita di vecchiaia

<sup>1</sup> La rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite):

- a. una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita);
- b. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita).

<sup>2</sup> Sono applicabili le disposizioni seguenti:

- a. se il reddito annuo medio determinante è inferiore o uguale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 13/600;
- b. se il reddito annuo medio determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600.

<sup>3</sup> L'importo massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo.

<sup>4</sup> L'importo minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo.

<sup>5</sup> L'importo minimo della rendita completa di vecchiaia di 550 franchi<sup>151</sup> corrisponde a un indice delle rendite di 100 punti.

### Art. 35<sup>152</sup> 2. Somma delle due rendite per coniugi

<sup>1</sup> La somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se:

- a. entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia;
- b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

<sup>2</sup> Non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria.

<sup>149</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

<sup>150</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

<sup>151</sup> Ora: 1 075 fr. (art. 3 cpv. 1 dell'O 05 del 24 set. 2004 – RS 831.108).

<sup>152</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

<sup>3</sup> Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta.

**Art. 35<sup>bis</sup>**<sup>153</sup> 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia

Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a un supplemento del 20 per cento sulla propria rendita. La rendita e il supplemento non devono superare l'importo massimo della rendita di vecchiaia.

**Art. 35<sup>ter</sup>**<sup>154</sup> 4. Rendita per figli

La rendita per figli è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, le due rendite per figli devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

**Art. 36<sup>155</sup>** 5. Rendita vedovile

La rendita vedovile è pari all'80 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

**Art. 37<sup>156</sup>** 6. Rendita per orfani

<sup>1</sup> La rendita per orfani è pari al 40 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante. La rendita per orfani destinata ad aventi diritto che avevano un rapporto di filiazione soltanto con il genitore deceduto è pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

<sup>2</sup> Se muoiono entrambi i genitori, le rendite per orfani devono essere ridotte qualora superino il 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

<sup>3</sup> I figli trovatelli ricevono una rendita per orfani pari al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia.

<sup>153</sup> Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU **1964** 277; FF **1963** 1209). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo

<sup>154</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>155</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>156</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

**Art. 37<sup>bis</sup> 157** 7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli

Se per la medesima persona sono riunite le condizioni che danno diritto a una rendita per orfani e a una rendita per figli, la somma delle due rendite ammonta al massimo al 60 per cento della rendita massima di vecchiaia. L'articolo 35 si applica per analogia per determinare le modalità di riduzione.

**III. Rendite parziali****Art. 38<sup>158</sup>** Calcolo

<sup>1</sup> La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa calcolata conformemente agli articoli 34 a 37.<sup>159</sup>

<sup>2</sup> Per il calcolo della frazione, è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione.<sup>160</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulla graduazione delle rendite. Esso è autorizzato a emanare una regolamentazione speciale per gli assicurati con un lungo periodo di contribuzione e relativamente pochi anni di contribuzione mancanti.<sup>161</sup>

**IV. Età flessibile per il godimento della rendita<sup>162</sup>****Art. 39<sup>163</sup>** Possibilità ed effetto del rinvio

<sup>1</sup> Le persone aventi diritto a una rendita di vecchiaia possono rinviare, di un anno almeno e di cinque anni al massimo, l'inizio del godimento della rendita, con facoltà di revocare il rinvio durante tale periodo, per la scadenza di un determinato mese.<sup>164</sup>

<sup>157</sup> Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>158</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 872 875; FF **1958** 975).

<sup>159</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>160</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

<sup>161</sup> Introdotta dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>162</sup> Abrogata dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU **1957** 275). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>163</sup> Abrogata dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU **1957** 275). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>164</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>2</sup> La rendita di vecchiaia rinviata e, se del caso, la rendita per superstite a essa succedente, sono aumentate del controvalore attuariale della prestazione non ricevuta.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce, in modo uniforme, le aliquote d'aumento per gli uomini e per le donne, e istituisce la procedura. Può escludere il rinvio per certi generi di rendite.

**Art. 40**<sup>165</sup> Possibilità ed effetto dell'anticipazione

<sup>1</sup> Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.

<sup>2</sup> La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.<sup>166</sup>

**V. Riduzione delle rendite ordinarie**<sup>167</sup>

**Art. 41**<sup>168</sup> Riduzione per soprassicurazione<sup>169</sup>

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPG<sup>170</sup>, le rendite per figli e per orfani sono ridotte nella misura in cui, insieme con la rendita del padre o della madre, superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di quest'ultima.<sup>171</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo.<sup>172</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana disposizioni particolari e prescrizioni speciali sulle rendite parziali.<sup>173</sup>

<sup>165</sup> Abrogato dal n. I della LF del 30 giu. 1972 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

<sup>166</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

<sup>167</sup> Primitivo cap. IV dell'art. 39, poi prima dell'art. 40.

<sup>168</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

<sup>169</sup> RU 1972 3568

<sup>170</sup> RS 830.1

<sup>171</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>172</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1978 391, 1979 1365 art. 1; FF 1976 III 1).

<sup>173</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

### C. Rendite straordinarie<sup>174</sup>

#### Art. 42<sup>175</sup> Beneficiari

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita straordinaria i cittadini svizzeri con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPG<sup>176</sup>) in Svizzera che possono far valere lo stesso numero di anni d'assicurazione della loro classe d'età, ma non possono pretendere una rendita ordinaria poiché non sono stati obbligati a pagare contributi durante un anno almeno prima del sorgere del diritto alla rendita.<sup>177</sup> Lo stesso diritto spetta ai loro superstiti.

<sup>2</sup> Chiunque benefici d'una rendita deve adempire personalmente le esigenze di domicilio e dimora abituale in Svizzera.

<sup>3</sup> I coniugi di cittadini svizzeri all'estero affiliati all'assicurazione obbligatoria che in virtù di una convenzione bilaterale o di usi internazionali, non appartengono all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dello Stato di domicilio, sono parificati ai coniugi di cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera.

#### Art. 43 Importo delle rendite straordinarie

<sup>1</sup> Le rendite straordinarie sono pari all'importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3.<sup>178</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>179</sup>

<sup>3</sup> In deroga all'articolo 69 capoversi 2 e 3 LPG<sup>180</sup>, le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l'importo massimo stabilito dal Consiglio federale.<sup>181</sup>

<sup>174</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 872 875; FF **1958** 975).

<sup>175</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>176</sup> RS **830.1**

<sup>177</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>178</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>179</sup> Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466; FF **1990** II 1).

<sup>180</sup> RS **830.1**

<sup>181</sup> Abrogato dal n. I della LF del 21 dic. 1956 (RU **1957** 275). Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

## D. Assegno per grandi invalidi e mezzi ausiliari<sup>182</sup>

### Art. 43<sup>bis</sup> 183 Assegno per grandi invalidi

<sup>1</sup> Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA<sup>184</sup>) in Svizzera, che presentano un'invalidità (art. 9 LPGA) di grado elevato o medio.<sup>185</sup> La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.<sup>186</sup>

<sup>2</sup> Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.<sup>187</sup>

<sup>3</sup> L'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.<sup>188</sup>

<sup>4</sup> La persona grande invalida che, fino al momento in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, ha beneficiato di un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per l'invalidità o ha fatto valere il diritto di riscuotere la rendita anticipata, riceve un'indennità per lo meno uguale a quella ricevuta fino ad allora.<sup>189</sup>

<sup>4bis</sup> Il Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio.<sup>190</sup>

<sup>5</sup> Le disposizioni della Legge federale del 19 giugno 1959<sup>191</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) sono applicabili per analogia alla valutazione della grande invalidità.<sup>192</sup> Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità di determinare, per

<sup>182</sup> Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>183</sup> Introdotto dal n. I della LF del 22 dic. 1955 (RU **1956** 707; FF **1955** 871). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

<sup>184</sup> RS **830.1**

<sup>185</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>186</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>187</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>188</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>189</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837 3852; FF **2001** 2851).

<sup>190</sup> Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1).

<sup>191</sup> RS **831.20**

<sup>192</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

le casse di compensazione, il grado della grande invalidità<sup>193</sup>. Il Consiglio federale può promulgare prescrizioni complementari.

**Art. 43<sup>ter</sup>** 194 Mezzi ausiliari

<sup>1</sup> Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPG<sup>195</sup>) che abbisognano di apparecchi costosi per spostarsi, per stabilire contatti con il proprio ambiente o per attendere autonomamente alla propria persona, hanno diritto a mezzi ausiliari.<sup>196</sup>

<sup>2</sup> Esso stabilisce in quali casi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera hanno diritto a mezzi ausiliari per esercitare un'attività lucrativa o svolgere le loro mansioni abituali.<sup>197</sup>

<sup>3</sup> Esso indica i mezzi ausiliari consegnati o sussidiati dall'assicurazione; ne disciplina la consegna, come pure la procedura, e stabilisce quali norme della LAI<sup>198</sup> sono applicabili.

**E.**<sup>199</sup> **Disposizioni varie**

**Art. 43<sup>quater</sup>** 200 Vigilanza sull'equilibrio finanziario

Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell'assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.<sup>201</sup>

<sup>193</sup> Nuova denominazione giusta il n. II della LF del 22 mar. 1991 (3<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 1992 (RU **1991** 2377 2381; FF **1988** II 1149).

<sup>194</sup> Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>195</sup> RS **830.1**

<sup>196</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837 3852; FF **2001** 2851).

<sup>197</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837 3852; FF **2001** 2851).

<sup>198</sup> RS **831.20**

<sup>199</sup> Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

<sup>200</sup> Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>201</sup> Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

**Art. 44**<sup>202</sup> Pagamento di rendite parziali all'estero

Le rendite parziali, il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa, sono versate in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA<sup>203</sup> una volta all'anno posticipatamente in dicembre. L'avente diritto può chiedere un versamento mensile.

**Art. 45**<sup>204</sup>**Art. 46**<sup>205</sup> Ricupero di rendite e assegni per grandi invalidi non riscossi

<sup>1</sup> Il diritto al pagamento arretrato è disciplinato nell'articolo 24 capoverso 1 LPGA<sup>206</sup>.

<sup>2</sup> Se l'assicurato fa valere il diritto a un assegno per grandi invalidi più di dodici mesi dopo il sorgere di tale diritto, l'assegno gli è pagato soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA. Sono accordati pagamenti retroattivi per periodi più lunghi, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto alle prestazioni e se egli presenta la sua richiesta entro dodici mesi a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza di tali fatti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può limitare o escludere, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, il pagamento di rendite ordinarie di vecchiaia arretrate, per le quali vale il rinvio.

**Art. 47**<sup>207</sup>**Art. 48**<sup>208</sup>**Art. 48**<sup>bis</sup> a **48**<sup>sexies</sup> <sup>209</sup>

<sup>202</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>203</sup> RS **830.1**

<sup>204</sup> Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>205</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>206</sup> RS **830.1**

<sup>207</sup> Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>208</sup> Abrogato dal n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS **832.20**).

<sup>209</sup> Introdotti dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS) (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1). Abrogati dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

## Capo quarto: Organizzazione

### A. In generale

#### Art. 49<sup>210</sup> Regola

L'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA<sup>211</sup>), dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione.

#### Art. 49a<sup>212</sup> Trattamento di dati personali

Gli organi incaricati di applicare la presente legge e di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

- a. calcolare e riscuotere i contributi assicurativi;
- b. stabilire il diritto alle prestazioni, nonché calcolarle, versarle e coordinarle con quelle di altre assicurazioni sociali;
- c. stabilire il diritto ai sussidi, nonché calcolarli, versarli e sorvegliarne l'impiego;
- d. far valere una pretesa di regresso nei confronti di terzi responsabili;
- e. sorvegliare l'esecuzione della presente legge;
- f. allestire statistiche.

#### Art. 49b<sup>213</sup>

#### Art. 50<sup>214</sup>

#### Art. 50a<sup>215</sup> Comunicazione di dati

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA<sup>216</sup>:

<sup>210</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>211</sup> RS **830.1**

<sup>212</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2749; FF **2000** 205).

<sup>213</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2749; FF **2000** 205). Abrogato dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>214</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>215</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2749; FF **2000** 205).

<sup>216</sup> RS **830.1**

- a. ad altri organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge;
- b. agli organi di altre assicurazioni sociali, qualora, in deroga all'articolo 32 capoverso 2 LPGa, l'obbligo di comunicazione sia sancito da una legge federale;
- c. agli organi della statistica federale, conformemente alla legge federale del 9 ottobre 1992<sup>217</sup> sulla statistica federale;
- d. alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per denunciare o impedire un crimine;
- e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
  1. alle autorità d'assistenza sociale, qualora ne necessitino per determinare o modificare prestazioni, chiederne la restituzione o prevenire pagamenti indebiti,
  2. ai tribunali civili, qualora ne necessitino per giudicare una controversia relativa al diritto di famiglia o successorio,
  3. ai tribunali penali e alle autorità istruttorie penali, qualora ne necessitino per accertare un crimine o un delitto,
  4. agli uffici d'esecuzione, conformemente agli articoli 91, 163 e 222 della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>218</sup> sulla esecuzione e sul fallimento,
  5. alle autorità fiscali, qualora ne necessitino per l'applicazione delle leggi in materia fiscale.<sup>219</sup>

2 ...<sup>220</sup>

<sup>3</sup> In deroga all'articolo 33 LPGa, i dati d'interesse generale in relazione all'applicazione della presente legge possono essere pubblicati. L'anonimato degli assicurati dev'essere garantito.<sup>221</sup>

<sup>4</sup> Negli altri casi, in deroga all'articolo 33 LPGa, i dati possono essere comunicati a terzi alle condizioni seguenti:<sup>222</sup>

- a. per i dati non personali: se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante;
- b. per i dati personali: se, nel caso specifico, la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o, qualora non sia possibile ottenerlo, le circostanze permettono di presumere che la comunicazione dei dati sia nell'interesse dell'assicurato.

<sup>217</sup> RS **431.01**

<sup>218</sup> RS **281.1**

<sup>219</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>220</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

<sup>221</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>222</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>5</sup> Possono essere comunicati solo i dati necessari per l'obiettivo perseguito.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità di comunicazione e d'informazione della persona interessata.

<sup>7</sup> I dati sono di norma comunicati per scritto e gratuitamente. Il Consiglio federale può prevedere la riscossione di un emolumento qualora sia necessario un particolare dispendio di lavoro.

#### **Art. 50b**<sup>223</sup> Procedura di richiamo

<sup>1</sup> Possono accedere, mediante procedura di richiamo, al registro centrale degli assicurati e al registro centrale delle prestazioni correnti (art. 71 cpv. 4):

- a. l'Ufficio centrale del 2° pilastro, nell'ambito dell'articolo 24d della legge federale del 17 dicembre 1993<sup>224</sup> sul libero passaggio;
- b. le casse di compensazione, gli uffici dell'AI e l'ufficio federale competente, per i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge e dalla LAI<sup>225</sup>.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la responsabilità per la protezione dei dati, i dati da raccogliere e i termini di conservazione, l'accesso ai dati, la collaborazione fra utenti nonché la sicurezza dei dati.

## **B. Datori di lavoro**

### **Art. 51** Compiti

<sup>1</sup> I datori di lavoro devono prelevare i contributi del dipendente su ogni salario ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.<sup>226</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>227</sup> 228

<sup>3</sup> I datori di lavoro devono verificare, in base ai documenti ufficiali d'identità, le indicazioni date dai dipendenti nella domanda per ottenere il certificato di assicurazione. Essi sono tenuti a regolare periodicamente, con le casse di compensazione, alle quali sono affiliati, il conto dei contributi riscossi sui salari, di quelli dovuti da essi e delle rendite e degli assegni per grandi invalidi versati, e a dare le indicazioni necessarie per la tenuta dei conti individuali dei dipendenti.<sup>229</sup>

<sup>223</sup> Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

<sup>224</sup> RS 831.42

<sup>225</sup> RS 831.20

<sup>226</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

<sup>227</sup> Abrogata dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).

<sup>228</sup> Vedi anche le disp. fin della modificazione del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS) alla fine del presente testo.

<sup>229</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può assegnare ai datori di lavoro altri compiti relativi alla riscossione dei contributi o al pagamento delle rendite.

**Art. 52<sup>230</sup>**      Responsabilità

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione.

<sup>2</sup> La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione.

<sup>3</sup> Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni, dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno, ma in ogni caso in cinque anni dall'insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione.

<sup>4</sup> Se il diritto al risarcimento del danno deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prescrive una prescrizione più lunga, vale quest'ultimo termine.

<sup>5</sup> In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPG<sup>231</sup>, in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.

<sup>6</sup> La responsabilità di cui all'articolo 78 LPG<sup>231</sup> è esclusa.

## C. Casse di compensazione

### I. Casse di compensazione professionali

**Art. 53<sup>232</sup>**      1 Condizioni

a. Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoro<sup>233</sup>

<sup>1</sup> Sono autorizzate a costituire casse di compensazione professionali una o più associazioni professionali svizzere, come pure una o più associazioni interprofessionali svizzere o regionali, di datori di lavoro o di persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, qualora:<sup>234</sup>

a.<sup>235</sup> si possa prevedere, secondo il numero dei membri e la composizione delle associazioni, che la costituenda cassa di compensazione comprenderà almeno 2000 datori di lavoro oppure persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, o incasserà contributi di almeno 50 milioni di franchi l'anno;

<sup>230</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>231</sup> RS **830.1**

<sup>232</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 102; FF **1953** 449).

<sup>233</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>234</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>235</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

- b. la decisione di costituire una cassa di compensazione sia stata presa dall'organo dell'associazione competente a modificare gli statuti, alla maggioranza di tre quarti dei voti emessi, e sia stata documentata con atto pubblico.

<sup>2</sup> Se parecchie delle associazioni indicate nel capoverso 1 costituiscono insieme una cassa di compensazione o se una siffatta associazione intende partecipare alla gestione di una cassa di compensazione esistente, ogni singola associazione deve prendere una decisione conforme al capoverso 1 lettera b per quanto concerne la gestione in comune della cassa.

**Art. 54** b. Costituzione di casse di compensazione paritetiche<sup>236</sup>

<sup>1</sup> Una associazione di impiegati od operai oppure parecchie di siffatte associazioni insieme, che riuniscano almeno la metà degli impiegati od operai facenti parte della cassa di compensazione da costituire o già esistente, hanno il diritto di chiedere l'amministrazione paritetica della cassa. Questo diritto spetta parimente alle associazioni di impiegati od operai che riuniscono almeno un terzo degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione; occorre tuttavia che acconsentano espressamente all'amministrazione paritetica della cassa tutte le altre associazioni di impiegati od operai alle quali appartengano, sia a una sola sia a tutte insieme, 10 per cento almeno degli impiegati od operai membri della cassa di compensazione.

<sup>2</sup> Se le associazioni di impiegati od operai fanno uso del diritto loro conferito nel capoverso 1, le associazioni dei datori di lavoro e quelle di impiegati od operai interessate devono stabilire insieme un regolamento della cassa che disciplini tutte le questioni importanti relative alla gestione di essa.

<sup>3</sup> A giudicare le controversie sorte nello stabilire il regolamento della cassa è competente un tribunale arbitrale, i cui membri sono scelti nel proprio seno dalla Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità<sup>237</sup>. Nelle sue decisioni, il tribunale arbitrale è tenuto a ripartire in parti uguali tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di impiegati od operai i diritti e i doveri derivanti dalla gestione della cassa.<sup>238</sup> La sua decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.<sup>239</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura d'arbitrato.<sup>240</sup>

<sup>4</sup> Le associazioni di impiegati o di operai che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto alla partecipazione paritetica all'amministrazione della cassa; le associazioni di datori di lavoro che non accettano la decisione del Tribunale perdono il diritto di costituire una cassa di compensazione professionale.

<sup>236</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>237</sup> Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

<sup>238</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>239</sup> Per. introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>240</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

**Art. 55**            2. Garanzia

<sup>1</sup> Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono prestare garanzia per il risarcimento dei danni, di cui rispondono conformemente all'articolo 78 LPGA<sup>241</sup> e all'articolo 70 della presente legge.<sup>242</sup>

<sup>2</sup> La garanzia deve essere prestata, a scelta delle associazioni, mediante:

- a. deposito di una somma in valuta svizzera;
- b. pegno di cartevalori svizzere;
- c. atto di fideiussione.

<sup>3</sup> La garanzia dev'essere prestata per un dodicesimo della somma dei contributi che la cassa di compensazione incasserà presumibilmente nel corso di un anno, tuttavia essa deve importare al minimo 200 000 franchi, e non deve sorpassare 500 000 franchi. Se la differenza tra la somma effettiva dei contributi e quella presunta sorpassa il 10 per cento, la garanzia dev'essere adeguata.<sup>243</sup>

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari relative alla garanzia.

**Art. 56**            3. Procedura

<sup>1</sup> Le associazioni che intendono costituire una cassa di compensazione devono chiederne per iscritto l'autorizzazione al Consiglio federale, allegando alla loro domanda il progetto di regolamento della cassa. Nel contempo esse devono provare che sono adempite le condizioni indicate nell'articolo 53 ed eventualmente quelle dell'articolo 54.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale accorda l'autorizzazione di costituire una cassa di compensazione professionale, se le condizioni dell'articolo 53 ed eventualmente quelle dell'articolo 54 sono adempite e se è stata prestata la garanzia conformemente all'articolo 55.

<sup>3</sup> La cassa di compensazione professionale è costituita ed acquista la personalità giuridica quando il regolamento della cassa è stato approvato dal Consiglio federale.

**Art. 57**            4. Regolamento della cassa

<sup>1</sup> Le associazioni fondatrici stabiliscono il regolamento della cassa. Soltanto esse hanno la competenza di modificarlo. Il regolamento della cassa e le modificazioni dello stesso devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il regolamento deve contenere disposizioni su:

- a. la sede della cassa di compensazione;
- b. la composizione e la nomina del comitato direttivo della cassa;

<sup>241</sup> RS **830.1**

<sup>242</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>243</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

- c. i compiti e le competenze del comitato direttivo della cassa e del gerente della cassa;
- d. l'organizzazione interna della cassa;
- e. la istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
- f. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
- g. la revisione della cassa e il controllo dei datori di lavoro;
- h.<sup>244</sup> la partecipazione, nel caso di più associazioni fondatrici, delle associazioni alla prestazione della garanzia nel senso dell'articolo 55 e l'ordinamento del regresso nei casi in cui sono applicabili l'articolo 78 LPGA<sup>245</sup> e l'articolo 70 della presente legge.

## Art. 58 Organizzazione

### 1. Comitato direttivo della cassa

<sup>1</sup> L'organo supremo di una cassa di compensazione professionale è il comitato direttivo della cassa.

<sup>2</sup> Il comitato direttivo si compone di rappresentanti delle associazioni fondatrici e, all'occorrenza, di rappresentanti delle organizzazioni di impiegati od operai, se ad esse sono affiliati complessivamente almeno il 10 per cento degli impiegati od operai che dipendono dalla cassa di compensazione. Il presidente, nonché la maggioranza dei membri del comitato direttivo sono designati dalle associazioni fondatrici; gli altri membri, in ogni caso un terzo almeno, dalle organizzazioni di impiegati od operai interessate, in proporzione del numero degli impiegati od operai da esse rappresentati e appartenenti alla cassa di compensazione. Possono essere nominati membri del comitato direttivo soltanto cittadini svizzeri, affiliati alla rispettiva cassa di compensazione in qualità di assicurati o di datori di lavoro.

<sup>3</sup> La composizione del comitato direttivo delle casse di compensazione professionali paritetiche è stabilita a norma del regolamento delle stesse.

<sup>4</sup> Al comitato direttivo incombe:

- a. l'organizzazione interna della cassa;
- b. la nomina del gerente della cassa;
- c. la fissazione dei contributi per le spese di amministrazione;
- d. il disciplinamento delle revisioni della cassa e dei controlli dei datori di lavoro;
- e. l'approvazione del conto d'esercizio e del rapporto annuale. Il regolamento può attribuire altri compiti e competenze al comitato direttivo.

<sup>244</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>245</sup> RS 830.1

**Art. 59** 2. Gerente della cassa

<sup>1</sup> Il gerente della cassa è incaricato dell'amministrazione della cassa di compensazione, per quanto non ne è competente il comitato direttivo.

<sup>2</sup> Egli deve presentare ogni anno al comitato direttivo il rapporto di gestione e il conto d'esercizio.

**Art. 60** Scioglimento

<sup>1</sup> La decisione di scioglimento di una cassa professionale di compensazione deve essere presa dall'organo competente a modificare gli statuti, con la maggioranza di tre quarti dei voti emessi, deve risultare da atto pubblico e essere notificata immediatamente al Consiglio federale, il quale fissa la data dello scioglimento.

<sup>2</sup> Se una delle condizioni indicate negli articoli 53 e 55 non è adempiuta durevolmente o se gli organi di una cassa di compensazione violano in modo grave e ripetutamente i loro doveri, il Consiglio federale scioglie la cassa di compensazione. Le casse di compensazione costituite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono sciolte per mancato adempimento della condizione relativa ai contributi, soltanto se incassano contributi per un ammontare inferiore a 1 milione di franchi l'anno. L'importo limite applicabile alle casse di compensazione costituite tra il 1° gennaio 1973 e l'entrata in vigore della presente disposizione è di 10 milioni di franchi.<sup>246</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni particolari sulla liquidazione delle casse di compensazione professionali.

## II. Casse di compensazione cantonali

**Art. 61** Decreti cantonali

<sup>1</sup> Ogni Cantone istituisce, con decreto speciale, una cassa di compensazione cantonale avente carattere di ente autonomo di diritto pubblico.

<sup>2</sup> Il decreto cantonale deve essere approvato dalla Confederazione<sup>247</sup> e contenere disposizioni su:

- a. i compiti e le competenze del gerente della cassa;
- b. l'organizzazione interna della cassa;
- c. l'istituzione di agenzie, nonché i compiti e le competenze delle stesse;
- d. le norme relative alla riscossione di contributi per le spese di amministrazione;
- e. le revisioni della cassa e i controlli dei datori di lavoro.

<sup>246</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

<sup>247</sup> Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

### III. Casse di compensazione della Confederazione

#### Art. 62<sup>248</sup> Costituzione e compiti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione per il personale dell'amministrazione federale e delle aziende federali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l'assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all'estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell'articolo 1a capoverso 3 lettera b.<sup>249 250</sup>

### IV. Disposizioni comuni

#### Art. 63 Compiti delle casse di compensazione

<sup>1</sup> I compiti che, in conformità di legge, incombono alle casse di compensazione sono i seguenti:

- a. la fissazione, la riduzione e il condono dei contributi;
- b. la fissazione delle rendite e degli assegni per grandi invalidi<sup>251</sup>;
- c.<sup>252</sup> la riscossione dei contributi e il pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi;
- d. l'allestimento del conto dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi<sup>253</sup> pagati con i propri affiliati (datori di lavoro persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e persone che non esercitano un'attività lucrativa) da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte;
- e. la tassazione d'ufficio e l'applicazione della procedura di diffida e di esecuzione;

<sup>248</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 102; FF **1953** 449).

<sup>249</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>250</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>251</sup> Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

<sup>252</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>253</sup> Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

- f. la tenuta dei conti individuali<sup>254</sup>;
- g. la riscossione dei contributi per le spese di amministrazione.

<sup>2</sup> Le casse di compensazione cantonali devono inoltre vigilare che siano assoggettate all'assicurazione tutte le persone tenute a pagare dei contributi.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può affidare alle casse di compensazione altri compiti nell'ambito della presente legge. Esso disciplina la collaborazione tra le casse di compensazione e l'Ufficio centrale di compensazione e provvede a un impiego opportuno d'attrezzature tecniche.<sup>255</sup>

<sup>4</sup> La Confederazione e, con l'approvazione del Consiglio federale, i Cantoni e le associazioni fondatrici possono affidare alle casse di compensazione altri compiti, in particolare quelli relativi alla protezione dei militari e della famiglia.

<sup>5</sup> Le casse di compensazione possono affidare a terzi l'esecuzione di determinati compiti; necessitano a tal fine dell'autorizzazione del Consiglio federale. L'autorizzazione può essere subordinata a condizioni e oneri. Gli incaricati e il loro personale sottostanno all'obbligo del segreto secondo l'articolo 33 LPGGA<sup>256</sup>; sono tenuti a rispettare le prescrizioni della presente legge relative al trattamento e alla comunicazione di dati. La responsabilità di cui all'articolo 78 LPGGA e all'articolo 70 della presente legge per i compiti svolti da terzi resta alle associazioni fondatrici o ai Cantoni.<sup>257</sup>

#### **Art. 64** Affiliazione alle casse e obbligo di informare<sup>258</sup>

<sup>1</sup> Sono affiliati alle casse di compensazione professionali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di una delle associazioni fondatrici. I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri nel contempo di un'associazione professionale e di un'associazione interprofessionale saranno, a loro libera scelta, affiliati alla cassa di compensazione dell'associazione professionale o a quella dell'associazione interprofessionale.

<sup>2</sup> Sono affiliati alle casse di compensazione cantonali tutti i datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che non fanno parte di un'associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, nonché le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati a dipendenza di datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi.

<sup>3</sup> L'affiliazione di un datore di lavoro a una cassa di compensazione si estende a tutti gli impiegati e operai per i quali egli è tenuto a versare dei contributi.

<sup>254</sup> Nuova designazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

<sup>255</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU **1964** 277; FF **1963** 1209).  
<sup>256</sup> RS **830.1**

<sup>257</sup> Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS) (RU **1978** 391; FF **1976** III 1). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>258</sup> Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

<sup>3bis</sup> Le persone assicurate in virtù dell'articolo 1a capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.<sup>259</sup>

4 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sull'affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che fanno parte di più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone. Può parimenti stabilire a quali condizioni gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere i limiti di età di cui all'articolo 21 capoverso 1 rimangono affiliate in qualità di persone non aventi un'attività lucrativa presso la cassa di compensazione professionale precedentemente competente.<sup>260</sup>

5 I datori di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, le persone che non hanno un'occupazione lucrativa e gli assicurati dipendenti da datori di lavoro non tenuti al pagamento dei contributi, devono, se non sono già affiliati, annunciarsi alla cassa cantonale di compensazione.<sup>261</sup>

6 In deroga all'articolo 35 LPGA<sup>262</sup>, le controversie sull'affiliazione alle casse di compensazione sono giudicate dal competente ufficio federale. La sua decisione può essere invocata dalle casse di compensazione e dalle persone interessate entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso riguardante l'affiliazione.<sup>263</sup>

#### **Art. 64a**<sup>264</sup> Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi

La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l'età del pensionamento. È fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

#### **Art. 65** Agenzie

<sup>1</sup> Le casse di compensazione professionali possono istituire agenzie in singole regioni linguistiche o in Cantoni ove si trova un numero rilevante di datori di lavoro e di persone esercitanti attività lucrativa indipendente, a esse affiliati. Esse sono tenute a istituirne una se, in una regione linguistica o in un Cantone, un numero rilevante di datori di lavoro o di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, affiliati a esse, ne fa richiesta.

<sup>259</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2677; FF **1999** 4303). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

<sup>260</sup> Per. introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>261</sup> Introdotto dal n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

<sup>262</sup> RS **830.1**

<sup>263</sup> Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>264</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>2</sup> Di regola, le casse di compensazione cantonali devono avere un'agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustifichino, può essere istituita un'agenzia unica per più Comuni.

<sup>3</sup> I Governi cantonali possono istituire agenzie della cassa cantonale di compensazione per il personale dell'amministrazione e delle aziende cantonali, nonché per gli impiegati e gli operai dei Comuni

**Art. 66**            Organi delle casse e degli uffici di revisione e di controllo

<sup>1</sup> ...<sup>265</sup>

<sup>2</sup> Il gerente di una cassa di compensazione professionale e il suo supplente non devono essere in rapporto di servizio qualsiasi con le associazioni fondatrici.

**Art. 67**            Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie sul regolamento di conti e dei pagamenti delle casse di compensazione con i datori di lavoro, le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività lucrativa e i beneficiari di rendite, da una parte, e con l'Ufficio centrale di compensazione, dall'altra parte; esso stabilisce parimente le disposizioni sulla contabilità delle casse di compensazione.

**Art. 68**            Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

<sup>1</sup> Ogni cassa di compensazione, comprese le sue agenzie, deve essere sottoposta a revisione periodica. La revisione deve estendersi alla contabilità e alla gestione. Essa deve essere fatta da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3. I Cantoni possono affidare la revisione delle loro casse di compensazione a un idoneo ufficio cantonale di controllo. Il Consiglio federale può far eseguire, se occorre, delle revisioni complementari.

<sup>2</sup> Periodicamente si dovrà controllare se i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applicano le disposizioni legali. Il controllo deve essere fatto da un ufficio di revisione che soddisfi ai requisiti posti nel capoverso 3, o da un ufficio speciale della cassa di compensazione. Se i controlli dei datori di lavoro non sono eseguiti o sono eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, il Consiglio federale ne ordina l'esecuzione a spese della cassa di compensazione.

<sup>3</sup> Gli uffici previsti per le revisioni delle casse e i controlli dei datori di lavoro in conformità dei capoversi 1 e 2, non devono partecipare alla gestione della cassa né eseguire, per conto delle associazioni fondatrici, altri compiti che le revisioni di cassa e i controlli dei datori di lavoro; essi devono dedicarsi esclusivamente all'attività di revisori e offrire sotto tutti gli aspetti garanzia assoluta di eseguire le revisioni e i controlli in modo ineccepibile e oggettivo.

<sup>265</sup> Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>4</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari relative all'ammissione degli uffici di revisione e all'esecuzione delle revisioni delle casse e del controllo dei datori di lavoro.

#### **Art. 69** Copertura delle spese di amministrazione

<sup>1</sup> A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate facoltativamente secondo l'articolo 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli.<sup>266</sup> È applicabile l'articolo 15. Il Consiglio federale può prendere le misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese dell'amministrazione non differiscano troppo da una cassa all'altra.

<sup>2</sup> Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno essere concessi dei sussidi, prelevati dal Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L'importo di questi sussidi sarà fissato dal Consiglio federale, che terrà equamente conto della struttura di ogni singola cassa di compensazione e dei compiti che le incombono.

<sup>3</sup> I contributi alle spese di amministrazione prelevati in virtù del capoverso 1, e i sussidi concessi in virtù del capoverso 2, devono essere impiegati esclusivamente per coprire le spese di amministrazione delle casse di compensazione e delle loro agenzie, nonché per sopperire alle spese di revisione e di controllo. Le casse di compensazione devono tenere un conto separato delle spese di amministrazione.

<sup>4</sup> Per la copertura delle spese di amministrazione delle casse di compensazione professionali paritetiche, le associazioni fondatrici possono concludere convenzioni particolari, le quali devono essere inserite nel regolamento delle casse.

#### **Art. 70**<sup>267</sup> Responsabilità per danni

<sup>1</sup> Le associazioni fondatrici, la Confederazione e i Cantoni rispondono nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per i danni derivanti da atti illeciti commessi dai loro organi di cassa o da singoli funzionari violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni. Le pretese di risarcimento sono fatte valere dal competente ufficio federale mediante decisione. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>268</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>2</sup> Le pretese di risarcimento di assicurati e terzi di cui all'articolo 78 LPGA<sup>269</sup> devono essere fatte valere presso la competente cassa di compensazione; quest'ultima statuisce mediante decisione.

<sup>266</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2677 2681; FF 1999 4303).

<sup>267</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>268</sup> RS 172.021

<sup>269</sup> RS 830.1

<sup>3</sup> La pretesa di risarcimento per danni si estingue:

- a. nel caso del capoverso 1, se il competente ufficio federale non emette una decisione entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato;
- b. nel caso del capoverso 2, se il danneggiato non inoltra la sua richiesta entro un anno dal momento in cui ha conosciuto il danno, ma in tutti i casi entro dieci anni dal giorno in cui è stato commesso l'atto che l'ha cagionato.

<sup>4</sup> I danni, dei quali rispondono le associazioni fondatrici di una cassa di compensazione professionale, devono essere coperti con prelevamenti sulla garanzia prestata. All'occorrenza, la garanzia deve essere ricostituita entro tre mesi nella somma prescritta. Allorché il danno supera la garanzia, rispondono solidalmente le associazioni fondatrici della cassa di compensazione.

<sup>5</sup> I danni, dei quali rispondono i Cantoni, possono essere compensati con prestazioni della Confederazione.

## D. Ufficio centrale di compensazione

### Art. 71            Costituzione e compiti

<sup>1</sup> Il Consiglio federale costituisce, in seno all'Amministrazione federale, un Ufficio centrale di compensazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio centrale regola periodicamente i conti dei contributi riscossi, delle rendite e degli assegni per grandi invalidi<sup>270</sup> versati, con le casse di compensazione. Esso sorveglia il regolamento dei conti e può, a questo fine, esaminare sul posto i conti delle casse di compensazione ed esigere documenti giustificativi.

<sup>3</sup> L'Ufficio centrale provvede a che le somme provenienti dai saldi dei conti siano rimesse, dalle casse di compensazione, al Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, oppure che siano da quest'ultimo accreditate alle dette casse. A questo scopo, nonché per la prestazione di anticipi alle casse, esso può emettere direttamente degli assegni sul Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

<sup>4</sup> L'Ufficio centrale tiene:

- a. un registro centrale degli assicurati che contiene sia i numeri AVS assegnati agli assicurati sia le casse di compensazione che tengono un conto individuale per un assicurato;

<sup>270</sup> Nuova locuzione giusta il n. II lett. b della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

- b. un registro centrale delle prestazioni correnti che contiene le prestazioni in denaro allo scopo di evitare pagamenti indebiti, di agevolare l'adeguamento delle prestazioni e di notificare i decessi alle casse di compensazione.<sup>271</sup>

<sup>5</sup> L'Ufficio centrale provvede affinché tutti i conti individuali dell'assicurato siano presi in considerazione nel caso di assegnazione della rendita.<sup>272</sup>

#### **Art. 71a**<sup>273</sup> Responsabilità

Per la responsabilità è applicabile per analogia l'articolo 70 capoversi 1–3.

### **E. Vigilanza della Confederazione**

#### **Art. 72** Autorità di vigilanza

<sup>1</sup> Per svolgere le sue funzioni di vigilanza secondo l'articolo 76 LPG<sup>274</sup>, il Consiglio federale può incaricare il competente ufficio federale di impartire istruzioni agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'applicazione unitaria. Inoltre, può autorizzare l'ufficio federale ad allestire tavole vincolanti per il calcolo dei contributi e delle prestazioni.<sup>275</sup>

<sup>2</sup> I funzionari delle casse che non adempiono i loro compiti in conformità delle prescrizioni, nei casi di mancanza grave ai propri doveri, devono essere revocati dal loro ufficio dal Cantone o dal comitato direttivo della cassa, a richiesta del Consiglio federale.

<sup>3</sup> Nei casi di grave e ripetuta inosservanza delle disposizioni da parte di una cassa di compensazione, il Consiglio federale può affidarne l'amministrazione a un commissario. È riservato lo scioglimento di una cassa di compensazione professionale in conformità dell'articolo 60.

<sup>4</sup> Le casse di compensazione devono presentare periodicamente al Consiglio federale, nella forma da questo prescritta, una relazione sulla loro gestione. Gli uffici di revisione e di controllo devono presentare al Consiglio federale, in conformità delle sue istruzioni, un rapporto sulle revisioni e i controlli da essi eseguiti conformemente all'articolo 68. Il Consiglio federale provvede affinché siano eliminati i difetti rilevati.

<sup>5</sup> Gli organi esecutivi mettono annualmente a disposizione del Consiglio federale i dati statistici necessari.<sup>276</sup>

<sup>271</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

<sup>272</sup> Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2749; FF 2000 205).

<sup>273</sup> Introdotto dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>274</sup> RS 830.1

<sup>275</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>276</sup> Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

**Art. 73** Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità<sup>277</sup>

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità<sup>278</sup>, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione ...<sup>279</sup>, la Confederazione e i Cantoni. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.

<sup>2</sup> La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti. Essa ha il diritto di fare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.<sup>280</sup>

## Capo quinto: Istituti di assicurazione

**Art. 74 a 83**<sup>281</sup>

## Capo sesto: Contenzioso

**Art. 84**<sup>282</sup> Foro speciale

In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPG<sup>283</sup>, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo in cui ha sede la cassa di compensazione.

<sup>277</sup> Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

<sup>278</sup> Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

<sup>279</sup> Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS **831.40**).

<sup>280</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

<sup>281</sup> Abrogati dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS **831.40**).

<sup>282</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>283</sup> RS **830.1**

**Art. 85**<sup>284</sup>**Art. 85**<sup>bis 285</sup> Autorità federale di ricorso

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPG<sup>286</sup>, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dalla Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone residenti all'estero. Il Consiglio federale può prevedere una diversa competenza.<sup>287</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>288</sup>

<sup>3</sup> Se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato, un membro esercitante le sue funzioni a pieno tempo può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Per altro, s'applica la legge federale sulla procedura amministrativa<sup>289</sup>.

**Art. 86**<sup>290</sup> Tribunale federale delle assicurazioni

Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso secondo l'articolo 85<sup>bis</sup> può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, secondo la legge federale del 16 dicembre 1943<sup>291</sup> sull'organizzazione giudiziaria.

**Capo settimo: Disposizioni penali relative alla parte prima****Art. 87** Reati

Chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene per se o per altri una prestazione a norma della presente legge che non gli spetta,

chiunque, mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, si sottrae, in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi,

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un impiegato o di un operaio e li sottrae allo scopo cui sono destinati,

<sup>284</sup> Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>285</sup> Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° mag. 1978 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

<sup>286</sup> RS **830.1**

<sup>287</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>288</sup> Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>289</sup> RS **172.021**

<sup>290</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>291</sup> RS **173.110**

chiunque viola l'obbligo del segreto oppure, nell'applicazione della presente legge, abusa del suo ufficio, quale organo o funzionario, a danno di terze persone o a suo vantaggio,

chiunque, nella sua qualità di revisore o di aiuto revisore, procedendo a una revisione o a un controllo, oppure alla stesura o alla presentazione del rapporto di revisione o di controllo viola in modo grave i suoi doveri,

è punito, se non si tratti di un crimine o di un delitto del Codice penale svizzero<sup>292</sup> cui è comminata una pena più grave, con la detenzione fino a 6 mesi o con la multa fino a 30 000 franchi<sup>293</sup>. Le due pene possono essere cumulate.<sup>294</sup>

#### **Art. 88**<sup>295</sup>      Contravvenzioni

Chiunque, in violazione dell'obbligo che gli incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni,

chiunque si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce,

chiunque non riempie o riempie in modo non conforme al vero i moduli prescritti,

chiunque abusivamente forma un numero d'assicurato, lo modifica o lo utilizza,

è punito con la multa fino a 10 000 franchi, sempreché non si verifichi una fattispecie indicata nell'articolo 87.

#### **Art. 89**            Infrazioni commesse nelle aziende

<sup>1</sup> Se l'infrazione è stata commessa nell'azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale, le disposizioni penali indicate negli articoli 87 e 88 si applicano alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa; tuttavia la persona giuridica, la società o il titolare della ditta individuale è, di regola, solidalmente responsabile per il pagamento della multa e delle spese.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica anche alle infrazioni commesse nell'azienda di una corporazione o di una istituzione di diritto pubblico.

<sup>292</sup> RS 311.0

<sup>293</sup> Nuovo montante giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).

<sup>294</sup> Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

<sup>295</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466 2490 FF 1990 II 1).

**Art. 90**<sup>296</sup> Notifica di sentenze passate in giudicato e dichiarazioni di non doversi procedere

Le sentenze passate in giudicato e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente nel loro testo integrale:

- a. al Ministero pubblico della Confederazione;
- b. alla cassa di compensazione che ha avviato l'indagine penale.

**Art. 91**<sup>297</sup> Multe d'ordine

<sup>1</sup> Chiunque viola le prescrizioni d'ordine o di controllo, senza che l'infrazione sia punibile secondo gli articoli 87 e 88, è punito dalla cassa di compensazione, previo ammonimento, con una multa d'ordine fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni seguenti può essere pronunciata la multa fino a 5000 franchi.<sup>298</sup>

<sup>2</sup> La decisione di multa deve indicare i motivi e può essere impugnata con un ricorso.

## Capo ottavo: Disposizioni diverse relative alla parte prima

**Art. 92**<sup>299</sup>

**Art. 92a**<sup>300</sup> Numero d'assicurato

Chiunque versi contributi o benefici di prestazioni riceve un numero d'assicurato. Il Consiglio federale emana le prescrizioni dettagliate relative alla formazione e all'utilizzazione del numero d'assicurato. Le amministrazioni e le altre istituzioni che usano il numero d'assicurato a fini propri devono utilizzare il numero d'assicurato autentico.

<sup>296</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>297</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

<sup>298</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>299</sup> Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2677; FF **1999** 4303).

<sup>300</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10ª revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

**Art. 93 e 94**<sup>301</sup>**Art. 95**<sup>302</sup> Assunzione delle spese e tasse postali

<sup>1</sup> Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alla Confederazione le spese:

- a. di amministrazione del Fondo di compensazione;
- b. dell'Ufficio centrale di compensazione; come pure
- c. della cassa di compensazione indicata nell'articolo 62 capoverso 2 per quanto derivino dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Le spese risultanti dall'applicazione dell'assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell'ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione.<sup>303 304</sup>

<sup>1bis</sup> Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni. Dopo aver consultato il consiglio d'amministrazione del Fondo di compensazione, il Consiglio federale fissa l'importo che può essere utilizzato per l'informazione degli assicurati.<sup>305</sup>

<sup>2</sup> Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti assume le tasse postali derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Esse devono essere rifuse in una cifra globale all'amministrazione postale. Il Consiglio federale emanerà le disposizioni particolari delimitanti l'affrancatura in blocco.

<sup>3</sup> Le spese derivanti all'Ufficio centrale di compensazione dall'applicazione della legge federale del 20 giugno 1952<sup>306</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura e le spese per l'affrancatura in blocco sono coperte in conformità degli articoli 18 capoverso 4 e 19 di tale legge.<sup>307</sup>

<sup>301</sup> Abrogati dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>302</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU **1954** 102; FF **1953** 449).

<sup>303</sup> Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2677 2681; FF **1999** 4303).

<sup>304</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>305</sup> Introdotto dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1).

<sup>306</sup> RS **836.1**

<sup>307</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

**Art. 95<sup>a</sup>**<sup>308</sup>**Art. 96**<sup>309</sup>**Art. 97**<sup>310</sup> Revoca dell'effetto sospensivo

La cassa di compensazione può, nella sua decisione, togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro; per il resto trova applicazione l'articolo 55 capoversi 2–4 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>311</sup> sulla procedura amministrativa.

**Art. 98**<sup>312</sup>**Art. 99**<sup>313</sup>**Art. 100**<sup>314</sup>**Art. 101**<sup>315</sup>**Art. 101<sup>bis</sup>**<sup>316</sup> Sussidi per l'assistenza alle persone anziane

<sup>1</sup> L'assicurazione può accordare sussidi alle spese di personale e di organizzazione delle istituzioni private di utilità pubblica per l'esecuzione dei seguenti compiti a favore delle persone anziane:

- a. consulenza, assistenza e occupazione;
- b. corsi che servono a mantenere oppure a migliorare le facoltà intellettuali o fisiche, a permettere di attendere autonomamente alla propria persona e a stabilire contatti col proprio ambiente;
- c. prestazioni di assistenza, come l'aiuto domestico, l'aiuto per l'igiene personale e il servizio pasti;

<sup>308</sup> Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS) (RU **1996** 2466 2490; FF **1990** II 1). Abrogata dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>309</sup> Abrogata dal n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS **830.1**).

<sup>310</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>311</sup> RS **172.021**

<sup>312</sup> Abrogata dall'art. 18 della LF del 19 mar. 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS **831.30**).

<sup>313</sup> Abrogata dal n. 13 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU **1995** 1227; FF **1991** III 1).

<sup>314</sup> Abrogata dal n. II 409 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU **1991** 362; FF **1988** II 1149).

<sup>315</sup> Abrogata dal n. I I della LF del 5 ott. 1984 (RU **1985** 2002; FF **1981** III 677).

<sup>316</sup> Introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU **1978** 391 419; FF **1976** III 1).

- d. formazione e perfezionamento professionale per il personale insegnante, specializzato e ausiliario.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa i limiti massimi dei sussidi. Può subordinare il loro versamento ad altre condizioni o oneri. L'ufficio federale competente disciplina il calcolo dei sussidi e i dettagli delle condizioni per la loro concessione.<sup>317</sup>

<sup>3</sup> Ogni Cantone designa un servizio di coordinazione dei provvedimenti di aiuto alle persone anziane, il quale esamina le richieste di sussidio e le trasmette con preavviso all'autorità federale competente. Le richieste di sussidi per un'attività estesa a tutto il territorio nazionale o al di là delle frontiere cantonali sono presentate all'autorità federale competente.

<sup>4</sup> L'assicurazione non sussidierà le spese di cui al capoverso 1 se già sussidiate in virtù di altre leggi federali.

#### **Art. 101<sup>ter318</sup>** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Contro le decisioni dell'ufficio federale competente secondo l'articolo 101<sup>bis</sup> può essere interposto ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione, presso la Commissione federale di ricorso in materia di prestazioni collettive dell'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità (Commissione federale di ricorso).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale istituisce la Commissione federale di ricorso. Ne disciplina l'organizzazione e la procedura.

<sup>3</sup> Contro le decisioni della Commissione federale di ricorso può essere interposto un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni.

## **Parte seconda: Finanziamento**

### **Capo primo: Mezzi finanziari**

#### **Art. 102<sup>319</sup>** Norma<sup>320</sup>

<sup>1</sup> Le prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sono finanziate con:

- a. i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro;  
b.<sup>321</sup> il contributo della Confederazione;

<sup>317</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. LF del 21 mar. 2003 (4<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 3837 3852; FF **2001** 2851).

<sup>318</sup> Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3475 3477; FF **2002** 715).

<sup>319</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU **1964** 277; FF **1963** 1209).

<sup>320</sup> Nuovo testo giusta il n. II lett. c della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

<sup>321</sup> Nuovo testo giusta il n. I I della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2002 2005; FF **1981** III 677).

- c. gli interessi del Fondo di compensazione;
- d.<sup>322</sup> le entrate provenienti dal regresso contro i terzi responsabili.

<sup>2</sup> L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dall'ente pubblico.<sup>323</sup>

#### Art. 103<sup>324</sup> Contributi degli enti pubblici

<sup>1</sup> Gli enti pubblici partecipano come segue al finanziamento delle uscite annue dell'assicurazione:

- a.<sup>325</sup> la Confederazione assume il 16,36 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione, dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 1<sup>bis</sup> lettera a; devolve inoltre all'assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco;
- b. i Cantoni assumono il 3,64 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione, dedotto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 1<sup>bis</sup> lettera b.<sup>326</sup>

<sup>1bis</sup> L'assegno per grandi invalidi è finanziato:

- a. per il 96,36 per cento dalla Confederazione;
- b. per il 3,64 per cento dai Cantoni.<sup>327</sup>

<sup>2</sup> Il Consiglio federale regola il calcolo dei contributi cantonali secondo i capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> nello stesso modo come per l'assicurazione invalidità.<sup>328</sup>

<sup>3</sup> ...<sup>329</sup>

<sup>322</sup> Introdotta dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677).

<sup>323</sup> Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

<sup>324</sup> Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, 1 cpv. 1 e 2 entrano in vigore il 1° gen. 1999, il cpv. 3 entra in vigore il 1° set. 1999 (RU 1999 2374 2385; FF 1999 3).

<sup>325</sup> Vedi anche le disp. fin. trans. della modificazione del 19 dic. 2003, alla fine del presente testo.

<sup>326</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

<sup>327</sup> Introdotta dal n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

<sup>328</sup> Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).

<sup>329</sup> Abrogato dal n. I 12 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 20 dic. 2004 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

**Art. 104**<sup>330</sup> Copertura del contributo della Confederazione

<sup>1</sup> Confederazione attinge anzitutto il suo contributo dai proventi dell'imposizione del tabacco e delle bevande distillate. Essa lo preleva dalla riserva prevista nell'articolo 111.

<sup>2</sup> L'importo residuo è coperto mediante le risorse generali.

**Art. 105 e 106**<sup>331</sup>**Capo secondo:  
Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti****Art. 107** Costituzione

<sup>1</sup> Sotto la designazione di Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, è costituito un fondo indipendente, cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all'articolo 102 e addebitate tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, nonché le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72-75 LPGA<sup>332</sup> e i sussidi previsti nell'articolo 69 capoverso 2 della presente legge.<sup>333</sup>

<sup>2</sup> La Confederazione e i Cantoni versano ogni mese i loro contributi al Fondo di compensazione.<sup>334</sup>

<sup>3</sup> Il Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno.<sup>335</sup>

**Art. 108** Impiego di capitali e contabilità

<sup>1</sup> L'attivo del Fondo di compensazione deve essere impiegato in modo che sia garantita la sua integrità e frutti un rendimento ottimale corrispondente al mercato. In ogni tempo, devono essere tenute a disposizione liquidità sufficienti per versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore e per accordare loro anticipi.<sup>336</sup>

<sup>2</sup> Il conto d'esercizio, il bilancio e un conto particolareggiato della situazione patrimoniale devono essere pubblicati.

<sup>330</sup> Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2002 2005; FF **1981** III 677).

<sup>331</sup> Abrogati dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984 (RU **1985** 2002; FF **1981** III 677).

<sup>332</sup> RS **830.1**

<sup>333</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **830.1**).

<sup>334</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU **1996** 2466 2490 FF **1990** II 1).

<sup>335</sup> Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU **1972** 2314; FF **1971** II 729).

<sup>336</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU **2001** 292 293; FF **2000** 3447).

**Art. 109** Amministrazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità<sup>337</sup>, un Consiglio di amministrazione composto di 15 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere, gli istituti di assicurazione ...<sup>338</sup>, la Confederazione e i Cantoni vi devono essere adeguatamente rappresentati. Il Consiglio di amministrazione decide dell'impiego del Fondo di compensazione, vigila sull'esecuzione delle proprie decisioni e presenta i rendiconti. Esso può formare delle sottocommissioni per l'esecuzione o la vigilanza di singole operazioni o di certe specie di esse.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana un regolamento che disciplina l'attività del Consiglio di amministrazione e delle sue commissioni, l'organizzazione del segretariato e l'esecuzione delle sue decisioni.

**Art. 110**<sup>339</sup> Esenzione fiscale

Il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è esonerato dalle imposte secondo l'articolo 80 LPGA<sup>340</sup>; è fatta salva la riscossione di imposte sulla sostanza per quanto concerne gli immobili che non hanno alcun rapporto necessario e diretto con l'attività amministrativa del Fondo di compensazione.

**Capo terzo: Riserva della Confederazione**<sup>341</sup>**Art. 111**<sup>342</sup>

I proventi dell'imposizione sul tabacco e sulle bevande distillate sono accreditati di volta in volta alla riserva della Confederazione a favore dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La riserva non produce interessi.

**Art. 112**<sup>343</sup>

<sup>337</sup> Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).

<sup>338</sup> Termine abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40).

<sup>339</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>340</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

<sup>342</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9<sup>a</sup> revisione dell'AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

<sup>343</sup> Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1963 (RU 1964 277; FF 1963 1209).

**Capo quarto: ...****Art. 113 a 153<sup>344</sup>****Parte terza:<sup>345</sup> Relazione con il diritto europeo****Art. 153a<sup>346</sup>**

Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71<sup>347</sup> e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a. l'Accordo del 21 giugno 1999<sup>348</sup> tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72<sup>349</sup> nella loro versione aggiornata<sup>350</sup>;
- b. l'Accordo del 21 giugno 2001<sup>351</sup> di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, il suo allegato O, l'appendice 2 dell'allegato O e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata<sup>352</sup>.

<sup>344</sup> Abrogati dall'art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull'imposizione del tabacco (RS **641.31**).

<sup>345</sup> Introdotta dal n. 14 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).

<sup>346</sup> Nuovo testo giusta il n. 13 della LF del 14 dic. 2001 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Acc. di emendamento della Conv. istitutiva dell'AELS, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 685 700; FF **2001** 4435).

<sup>347</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 lug. 1971) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999 (GU L 38 del 12 feb. 1999).

<sup>348</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>349</sup> Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 mar. 1972) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dic. 1996, GU L 28 del 30 gen. 1997); modificato l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 feb. 1999, GU L 38 del 12 feb. 1999.

<sup>350</sup> RS **0.831.109.268.1/11**

La versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, è ottenibile presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna. Fa tuttavia fede unicamente il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

<sup>351</sup> RS **0.632.31**

<sup>352</sup> RS **0.831.106.1/11**

**Parte quarta:<sup>353</sup> Disposizioni finali****Art. 154** Attuazione ed esecuzione

<sup>1</sup> La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il Consiglio federale è autorizzato, a contare dalla pubblicazione della presente legge nella *Raccolta Ufficiale delle leggi della Confederazione*, a mettere in vigore già innanzi il 1° gennaio 1948, determinate disposizioni particolari relative all'organizzazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge e di emanare le relative disposizioni esecutive.

**Art. 155<sup>354</sup>** Sussidi di costruzione

<sup>1</sup> L'assicurazione può concedere sussidi per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di case e altre installazioni per persone anziane, per quanto il progetto sia stato annunciato prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, conformemente alle direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e i lavori comincino, il più tardi, due anni e mezzo dopo detta entrata in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina le case e installazioni sussidiabili. Fissa le condizioni di erogazione dei sussidi ed il loro ammontare.

<sup>3</sup> Il diritto ai sussidi dell'assicurazione decade nella misura in cui sussidi ai sensi del capoverso 1 siano concessi in virtù di altre leggi federali.

**Disposizioni finali della modificazione del 28 giugno 1974<sup>355</sup>****IV. Aumento delle rendite dal 1° gennaio 1975**

<sup>1</sup> Le rendite ordinarie dell'AVSI<sup>356</sup> in corso il 1° gennaio 1975 sono commutate in rendite intere e rendite parziali secondo il nuovo diritto. A tale scopo, il reddito annuo medio finora determinante è aumentato per conversione con il fattore 1,25 per le rendite sorte prima del 1° gennaio 1974 e con il fattore 1,2 per quelle sorte per la prima volta nel 1974.

<sup>2</sup> Le rendite convertite non possono essere in alcun caso inferiori alle vecchie, con riserva delle riduzioni per soprassicurazione.

<sup>353</sup> Originaria parte terza.

<sup>354</sup> Introdotta dal n. I 1 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2002 2005; FF 1981 III 677).

<sup>355</sup> RU 1974 1589; FF 1974 I 21

<sup>356</sup> RU 1974 1700

## V. Disposizioni transitorie

### 1. Sussidi per la costruzione durante il periodo transitorio

I sussidi giusta l'articolo 101<sup>357</sup> della legge federale sull'AVS possono essere concessi anche per costruzioni e installazioni la cui attuazione è cominciata dopo il 1 gennaio 1973. Le costruzioni già cominciate il 1° gennaio 1973 possono essere parimente sussidiate per le parti e installazioni successivamente attuate.

### Disposizioni finali della modificazione del 24 giugno 1977<sup>358</sup> (9ª revisione dell'AVS)

#### a. Primo adeguamento delle rendite da parte del Consiglio federale<sup>359</sup>

<sup>1</sup> Il primo adeguamento delle rendite avviene allorché l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge 175,5 punti. In tale momento, l'indice delle rendite giusta l'articolo 33<sup>ter</sup> capoverso 2 della LAVS, come anche i suoi componenti indice dei prezzi e indice dei salari, saranno stabiliti a 100 punti.

<sup>2</sup> L'importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia a tenore dell'articolo 34 capoverso 2<sup>360</sup> della LAVS sarà allora stabilito a 550 franchi, per la data più vicina possibile. Fino a tale momento, il Consiglio federale stabilisce d'anno in anno il fattore di rivalutazione secondo l'articolo 30 capoverso 4<sup>361</sup> della LAVS in base a un indice di 167,5 punti.

<sup>3</sup> Allo stesso momento, il più presto, il Consiglio federale può anche adeguare corrispondentemente i limiti di reddito stabiliti negli articoli 42 capoverso 1<sup>362</sup> della LAVS e 2 capoverso 1<sup>363</sup> della legge federale del 19 marzo 1965<sup>364</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPC), nonché la tavola scalare giusta gli articoli 6 e 8 della LAVS.

#### b. Rendite in corso al momento del primo adeguamento da parte del Consiglio federale

<sup>1</sup> Le disposizioni della lettera a riguardanti il calcolo, l'importo e la riduzione delle rendite ordinarie e straordinarie e degli assegni per grandi invalidi sono parimente applicabili, a contare dal primo adeguamento delle rendite, ai casi in cui il diritto alla rendita era già sorto precedentemente.

<sup>2</sup> Le rendite ordinarie in corso, complete o parziali, sono commutate in rendite calcolate secondo il nuovo diritto. A tale scopo, l'attuale reddito annuo medio determinante è rivalutato con il fattore 1,10: 1,05.

<sup>357</sup> Questa disp. è abrogata.

<sup>358</sup> RU 1978 391 n. III 1; FF 1976 III 1

<sup>359</sup> Questo adeguamento ha avuto luogo il 1° gen. 1980 [art. 2 dell'O del 17 set. 1979 sull'entrata in vigore integrale della 9ª revisione dell'AVS – RU 1979 1365].

<sup>360</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>361</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>362</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>363</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>364</sup> RS 831.30

<sup>3</sup> L'importo delle nuove rendite ordinarie non può essere inferiore a quello delle rendite precedenti. È riservata la riduzione per soprassicurazione secondo l'articolo 41 della LAVS.

<sup>4</sup> I titolari di rendite ordinarie in corso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, la cui rendita è stata surrogata a una rendita d'invalidità, continuano a beneficiare del supplemento al reddito annuo medio giusta l'articolo 36 capoverso <sup>3365</sup> della LAI<sup>366</sup> anche nel caso in cui il genere della rendita e le basi di calcolo cambiano.

<sup>5</sup> Le rendite ordinarie in corso per superstiti, per le quali mancano i dati necessari, sono adeguate soltanto a richiesta, secondo l'articolo 33<sup>bis</sup> capoverso 2 della LAVS, alle nuove aliquote previste nell'articolo 37 capoverso 2 della LAI.

### **c. Età minima della moglie per la riscossione di rendite di vecchiaia per coniugi e di rendite complete della rendita semplice di vecchiaia del marito**

<sup>1</sup> L'età minima che deve avere la moglie per avere diritto alla rendita di vecchiaia per coniugi è portata al limite menzionato all'articolo 22 capoverso <sup>1367</sup> della LAVS nel modo seguente: per il primo anno civile dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, il limite di età di 60 anni è aumentato di un anno e per il secondo anno, di un altro anno.

<sup>2</sup> L'età minima che deve avere la moglie per avere diritto alla rendita completa è portata al limite fissato nell'articolo 22<sup>bis</sup> capoverso <sup>1368</sup> della LAVS nel modo seguente: per ogni anno civile dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, il limite di età di 45 anni è aumentato di un anno.

### **d. Diritto acquisito alle rendite straordinarie complete e alle rendite semplici straordinarie di vecchiaia senza limiti di reddito per le donne sposate o divorziate**

<sup>1</sup> La nuova aliquota secondo gli articoli 35<sup>bis</sup> capoverso <sup>1369</sup> e 43<sup>370</sup> della LAVS è parimenti applicabile alle rendite straordinarie in corso, complete di quella semplice di vecchiaia del marito. In nessun caso però la nuova rendita può essere inferiore alla precedente, riservata la riduzione per superamento dei limiti di reddito.

<sup>2</sup> Le rendite semplici straordinarie di vecchiaia, senza limiti di reddito, già in corso a favore di donne sposate o divorziate, continuano a essere assegnate, alle stesse condizioni, anche dopo l'entrata in vigore della nona revisione dell'AVS.

<sup>365</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>366</sup> RS **831.20**

<sup>367</sup> Questa disp. è abrogata.

<sup>368</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>369</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>370</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

**e. Applicazione del regresso nei confronti di terzi responsabili<sup>371</sup>**

Gli articoli 72–75 LPGA<sup>372</sup> si applicano ai casi in cui l'evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

**f. Applicazione del nuovo articolo 30 capoversi 2 e 2<sup>bis</sup> della LAVS**

L'articolo 30 capoversi 2 e 2<sup>bis</sup><sup>373</sup> della LAVS s'applica alle rendite sorte dopo la sua entrata in vigore. Alle rendite in corso a tale momento s'applicano le disposizioni previgenti, anche in caso di cambiamento del genere di rendita.

**g. Abrogazione di precedenti disposizioni transitorie**

Le disposizioni transitorie dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, contemplate nella legge federale del 30 giugno 1972<sup>374</sup> sull'ottava revisione dell'AVS (capo VIII/1), sono abrogate.

**Disposizioni finali della modificazione del 20 marzo 1981<sup>375</sup>**

<sup>1</sup> Se il padre defunto era tenuto per sentenza giudiziaria o per convenzione extragiudiziale a contribuire alle spese di mantenimento, per il diritto alla rendita per orfani giusta gli articoli 25<sup>376</sup> e 26<sup>377</sup> LAVS il figlio naturale a tenore del Codice civile svizzero<sup>378</sup> nel testo vigente innanzi il 1° gennaio 1978 è considerato figlio dell'assicurato defunto.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni della LAVS, le rendite in corso per orfani continueranno ad essere concesse secondo le norme previgenti.

**Disposizione finale della modificazione del 7 ottobre 1983<sup>379</sup>****Adesione tardiva all'assicurazione facoltativa delle mogli di Svizzeri all'estero assicurati obbligatoriamente**

<sup>1</sup> Possono aderire retroattivamente all'assicurazione facoltativa, entro due anni dall'entrata in vigore della presente disposizione e indipendentemente dalla loro età:

- a. le donne, domiciliate all'estero, che sono coniugate con un cittadino svizzero obbligatoriamente assicurato, o
- b. le donne che hanno adempiuto tali condizioni in passato.

<sup>371</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

<sup>372</sup> RS 830.1

<sup>373</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>374</sup> RU 1972 2314

<sup>375</sup> RS 832.20 allegato n. 2.

<sup>376</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

<sup>377</sup> Questa disp. è abrogata.

<sup>378</sup> CS 2 3; RU 1972 2653

<sup>379</sup> Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 100 101; FF 1983 II 149 III 843).

<sup>2</sup> Con l'adesione, la donna è considerata assicurata per tutto il tempo durante il quale essa è stata coniugata, all'estero, con un cittadino svizzero obbligatoriamente assicurato. Un obbligo di contribuzione non può iniziare anteriormente al 1° gennaio dell'anno nel quale è stata presentata la dichiarazione di adesione.

<sup>3</sup> Il rapporto assicurativo retroattivo copre anche gli eventi assicurati insorti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. Tuttavia, eventuali prestazioni o aumenti di prestazioni saranno concessi solo a partire dalla data dell'entrata in vigore.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale regola la procedura e i particolari, specialmente le conseguenze del cambiamento di stato civile. Può estendere la possibilità di adesione alle Svizzere che sono od erano coniugate con uno straniero o un apolide obbligatoriamente assicurato.<sup>380</sup>

## **Disposizione finale della modificazione del 7 ottobre 1994<sup>381</sup> (10<sup>a</sup> revisione dell'AVS)**

### **a. Assoggettamento**

<sup>1</sup> Le persone finora assicurate in conformità all'articolo 1 capoverso 1 lettera c rimangono sottoposte al diritto previgente. Esse possono tuttavia chiedere l'applicazione del nuovo diritto. In caso di cambiamento di datore di lavoro, si applica il nuovo diritto.

<sup>2</sup> Le persone, giusta l'articolo 1 capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d'intesa con il datore di lavoro, l'adesione all'assicurazione entro il termine di un anno a partire dell'entrata in vigore della presente modificazione.

### **b. Prescrizione dei contributi**

<sup>1</sup> L'articolo 16 capoverso 1 secondo periodo si applica soltanto ai contributi non prescritti al momento dell'entrata in vigore della presente revisione. Per i contributi fissati in base ad una tassazione consecutiva e una procedura di recupero d'imposta, passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, il termine scade, giusta l'articolo 16 capoverso 1 secondo periodo, il più tardi entro un anno a partire dall'entrata in vigore.

<sup>2</sup> L'articolo 16 capoverso 2 primo periodo si applica ai crediti per contributi che non erano estinti al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione.

### **c. Introduzione di un nuovo sistema di rendite**

<sup>1</sup> Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.

<sup>380</sup> Vedi anche l'O del 28 nov. 1983 (RS 831.112).

<sup>381</sup> RU 1996 2466 II n. 1; FF 1990 II 1

<sup>2</sup> Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali.

<sup>3</sup> L'accredito transitorio corrisponde alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi. Esso sarà scaglionato come segue:

Anno di nascita	Accredito transitorio pari alla metà dell'importo dell'accredito per compiti educativi
1945 e anni precedenti	16 anni
1946	14 anni
1947	12 anni
1948	10 anni
1949	8 anni
1950	6 anni
1951	4 anni
1952	2 anni

L'accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all'avente diritto.

<sup>4</sup> Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica l'articolo 29<sup>quinquies</sup> capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.

<sup>5</sup> Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i seguenti principi:

- a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
- b. a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi;
- c. a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.

<sup>6</sup> Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere dal 1° gennaio 1997, che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due rendite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione.

<sup>7</sup> Quattro anni dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:

- a. è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
- b. il reddito annuo medio determinante per l'attuale rendita è dimezzato;

- c. agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3;
- d. le persone vedove ricevono un supplemento giusta l'articolo 35<sup>bis</sup>.

<sup>8</sup> L'articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò dà rendite più elevate. Esso si applica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modificazione.

<sup>9</sup> Un accredito transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi.

<sup>10</sup> I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.

#### **d. Aumento dell'età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita anticipata**

<sup>1</sup> L'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.

<sup>2</sup> Il versamento anticipato della rendita è introdotto:

- a. al momento dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS, al compimento dei 64 anni per gli uomini;
- b. quattro anni dopo l'entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.

<sup>3</sup> Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l'articolo 40 capoverso 3.

#### **e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell'AVS**

<sup>1</sup> L'età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il previgente articolo 22<sup>bis</sup> capoverso 1<sup>382</sup>, è adeguata come segue: per ogni anno civile trascorso a partire dell'entrata in vigore del nuovo articolo 22<sup>bis</sup> capoverso 1, il previgente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno.

<sup>2</sup> La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata dev'essere ridotta conformemente all'articolo 40 capoverso 3.

<sup>382</sup> Questa disp. ha ora un nuovo testo.

#### **f. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della rendita per vedovi**

<sup>1</sup> Il diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio 1997 è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste nessun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a.

<sup>2</sup> Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23–24a e 33 si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1997. Nondimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire dall'entrata in vigore.

#### **g. Mantenimento del diritto previgente**

<sup>1</sup> L'articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 1992<sup>383</sup> concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il 31 dicembre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997. L'articolo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi.

<sup>2</sup> L'attuale articolo 29<sup>bis</sup> capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l'entrata in vigore della decima revisione.

<sup>3</sup> I datori di lavoro che il 1° gennaio 1997 hanno versato essi stessi le rendite ai dipendenti o ai loro superstiti conformemente all'articolo 51 capoverso 2 possono continuare a versare le rendite alle stesse condizioni.

#### **h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera**

L'articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l'evento assicurato si sia verificato prima del 1° gennaio 1997, purché i contributi AVS non siano già stati rimborsati all'assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore. L'articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i contributi AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è ancora caduto in prescrizione.

#### **Disposizioni finali della modificazione del 19 marzo 1999<sup>384</sup>**

<sup>1</sup> Il decreto federale del 4 ottobre 1985<sup>385</sup> che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.

<sup>2</sup> ...<sup>386</sup>

<sup>383</sup> [RU 1992 1982, 1995 510 3517 n. I 5]

<sup>384</sup> RU 1999 2374 n. I 9 2385 cpv. 2 n. 2 lett. d; FF 1999 3

<sup>385</sup> RU 1995 2006, 1996 3441

<sup>386</sup> Abrogato dal n. I 12 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633 1647; FF 2003 4857).

### Disposizioni finali della modificazione del 23 giugno 2000<sup>387</sup>

<sup>1</sup> I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge<sup>388</sup>. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

<sup>2</sup> I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell'entrata in vigore della presente legge<sup>389</sup> possono restarlo finché adempiono le condizioni d'assicurazione.

<sup>3</sup> Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero continuano a esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

### Disposizioni finali della modificazione del 14 dicembre 2001<sup>390</sup>

<sup>1</sup> Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001<sup>391</sup> di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001<sup>392</sup>. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all'età legale di pensionamento.

<sup>2</sup> Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001, a concorrenza dell'importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempiranno le condizioni in materia di redditi.

<sup>387</sup> RU 2000 2677; FF 1999 4303

<sup>388</sup> In vigore dal 1° apr. 2001.

<sup>389</sup> In vigore dal 1° apr. 2001.

<sup>390</sup> RU 2002 685; FF 2001 4435

<sup>391</sup> RS 0.632.31

<sup>392</sup> In vigore dal 1° giu. 2002.

**Disposizione finale della modificazione del 19 dicembre 2003<sup>393</sup>**

Il contributo speciale di 170 milioni di franchi versato dalla Confederazione per il 2003 secondo l'ex articolo 103 capoverso 3<sup>394</sup> è compensato dalla riduzione di 85 milioni di franchi all'anno per gli anni 2005 e 2006 dei contributi della Confederazione all'AVS secondo l'articolo 103 capoverso 1 lettera a.

<sup>393</sup> RU **2004** 1633; FF **2003** 4857

<sup>394</sup> RU **1999** 2374

*Allegato*

**Tariffa dei dazi sui tabacchi<sup>395</sup>**

<sup>395</sup> Abrogata dall'art. 46 lett. a della LF del 21 mar. 1969 sull'imposizione del tabacco (RS 641.31).